

**REGIONE LOMBARDIA**

GIUNTA REGIONALE

PROPOSTA DI PROGETTO DI LEGGE PRESENTATA DALL'ASSESSORE ALLA  
ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

**Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione  
della Regione Lombardia**

**APPROVATO DALLA GIUNTA REGIONALE  
CON D.G.R. N. VIII/4278 DEL 21 MARZO 2007**

## RELAZIONE

Il legislatore regionale non poteva mancare questa opportunità di esercitare le competenze legislative che la riforma del Titolo V della Costituzione ha posto in capo alle Regioni: potestà residuale in materia di istruzione e formazione professionale, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, e potestà concorrente in materia di istruzione nel rispetto delle norme generali, dei principi fondamentali, nonché dei livelli essenziali.

Se diversa è l'intensità dell'intervento legislativo regionale, che si comprime o espande a seconda delle diverse e puntuali competenze statali, centrale resta il focus sulla persona, nel proprio processo di crescita educativa, culturale e professionale, in rapporto ai diritti di cittadinanza attiva, all'inserimento sociale e nel mondo del lavoro.

Il progetto di legge s'inserisce nella cornice unitaria del sistema educativo nazionale di istruzione e formazione, nel cui ambito delinea il sistema unitario di istruzione e formazione professionale della Regione Lombardia, secondo un asse di sviluppo che dalla formazione di secondo ciclo procede verso una formazione superiore di livello terziario e che comprende organicamente i segmenti della formazione continua e permanente, in un'ottica di educazione lungo tutto l'arco della vita.

In tal senso, il nuovo sistema di istruzione e formazione professionale ridefinisce l'intera gamma degli interventi e delle attività della formazione professionale tradizionale, superando, alla luce delle nuove competenze costituzionali, la precedente legge regionale n. 95 del 1980, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di semplificazione.

Con riferimento al secondo ciclo, il sistema regionale ha pari dignità rispetto alla scuola secondaria superiore e permette l'assolvimento del diritto dovere all'istruzione ed alla formazione, nonché dell'obbligo di istruzione previsto dal comma 622 dell'art. 1 della legge 296/2007.

L'offerta prevista a livello secondario porta innanzitutto a sistema i percorsi triennali sperimentali avviati nel 2002 a cui segue un quarto anno di diploma. Dopo il quarto anno, il sistema prevede o un quinto anno, utile a sostenere l'esame di Stato richiesto per l'accesso all'Università, oppure un percorso di livello terziario di istruzione e formazione tecnica superiore della durata di uno, due o tre anni.

Sono inoltre previsti percorsi flessibili per rispondere in modo personalizzato ai diversi stili cognitivi e alle esigenze degli allievi e delle loro famiglie.

Con questa legge la Lombardia si allinea ad un modello che in Europa è già realtà.

Il sistema lombardo, fortemente innovativo, è coerente con la "strategia di Lisbona" e con gli orientamenti comunitari, che sottolineano, da un lato, l'importanza della formazione tecnica e professionale per dare adeguata risposta alle sfide della società della conoscenza, dall'altro, la necessità di potenziare le opportunità della formazione lungo tutto l'arco della vita, consentendo un costante adeguamento delle competenze delle persone e dei lavoratori ai cambiamenti che coinvolgono le tecniche e l'organizzazione del lavoro, per una maggior competitività del sistema produttivo.

Attraverso il sistema di certificazione e di riconoscimento dei crediti formativi, in particolare, è assicurato a ciascuno il diritto a capitalizzare ogni forma di apprendimento, in termini di competenze, conoscenze e abilità, e a trasferirlo nei diversi sistemi dell'istruzione, della formazione e del lavoro. La certificazione, riferita a standard nazionali e alle direttive e regolamenti comunitari, garantisce un'effettiva spendibilità delle competenze oltre l'ambito regionale ed a livello europeo. Superando così, di fatto, la logica solo formale del valore legale dei titoli.

I servizi di interesse generale del sistema di istruzione e formazione professionale sono erogati da una rete di soggetti pubblici e privati che assumono la denominazione di istituzioni formative. Le istituzioni trasferite dallo Stato o dipendenti dalla Regione sono dotate di piena autonomia, anche finanziaria. La peculiarità di tale autonomia si sostanzia nella possibilità di assumere la titolarità del rapporto di lavoro con il personale docente e non docente, attivando contestualmente modalità di selezione e valutazione.

L'accreditamento, la valutazione e l'attribuzione delle risorse costituiscono le leve fondamentali per lo sviluppo del sistema in termini di equità ed eccellenza, per una risposta concreta ai bisogni dell'utenza e del tessuto sociale ed economico.

Attraverso l'accreditamento si definiscono i criteri e i requisiti per l'accesso e la permanenza nel sistema, nel rispetto degli standard nazionali ed in coerenza con le funzioni educative e di formazione professionale dei percorsi.

La valutazione, concepita e realizzata in termini di forte integrazione con il sistema del lavoro, attraverso l'affidamento al valutatore indipendente di cui alla l.r. 22/2006, è rivolta all'efficacia e all'efficienza del sistema educativo, anche per garantirne la rispondenza alle esigenze occupazionali e per offrire un'adeguata informazione ai fruitori dei servizi, a supporto della libertà di scelta. Risulta così ribaltata la logica dell'attuale servizio scolastico, ancora fondato sulla centralità dell'offerta: nel sistema di istruzione e formazione professionale della Regione Lombardia si entra e si permane in forza della capacità di risposta alla domanda di servizi, così come espressa dagli utenti.

Il sistema come delineato dal legislatore regionale consente l'immediato esercizio delle funzioni costituzionalmente garantite alla Regione, e rappresenta un primo passo necessario nel processo di adeguamento all'ordinamento della Repubblica al Titolo V della Costituzione. La sua autonomia ne consente l'attuazione anche in assenza della definizione degli atti negoziali per il trasferimento ed in rapporto agli eventuali interventi legislativi nazionali.

Infatti, in attesa dell'avvio di un processo di trasferimento di risorse strumentali, umane e finanziarie, in fase di prima attuazione l'organizzazione e amministrazione di tutto il sistema scolastico, a partire dalla programmazione territoriale dei servizi scolastici e formativi, possono essere esercitate tramite opportuni accordi con l'Ufficio Scolastico Regionale, garantendo così la continuità del funzionamento del servizio di istruzione, così come auspicato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 13/2004.

Anche il trasferimento delle istituzioni scolastiche statali non condiziona l'avvio del nuovo sistema regionale. Il legislatore distingue infatti nettamente tra la tipologia dei nuovi percorsi formativi e la rete dei soggetti erogatori dei servizi di interesse generale: percorsi e servizi sono comunque garantiti dai soggetti accreditati dalla Regione e dalle scuole statali e paritarie che nella loro autonomia possono erogare l'offerta regionale.

Passando all'esame dell'articolato:

### **Art. 1 - Ambito di applicazione**

Nel rispetto della Costituzione, la Regione esercita la competenza concorrente in materia di istruzione e disciplina il sistema unitario di istruzione e formazione professionale, quale insieme dei percorsi funzionali all'assolvimento del diritto dovere e all'obbligo di istruzione, di formazione superiore, nonché di formazione continua e permanente, nella prospettiva di educazione lungo tutto l'arco della vita.

### **Art. 2 - Finalità e principi**

Definisce le finalità ed i principi cui s'ispirano le politiche regionali: *capitale umano* quale elemento primario dello sviluppo, *sussidiarietà* verticale e orizzontale, *autonomia* delle istituzioni e *libertà di insegnamento*, *centralità della domanda*, *pari opportunità di accesso* per persone in condizione di svantaggio individuale e sociale, ed in particolare per gli stranieri immigrati, nonché *libertà di scelta* dei percorsi e dei servizi, anche mediante interventi a sostegno economico delle famiglie.

A garanzia del diritto all'educazione e alla formazione lungo tutto l'arco della vita, la Regione promuove l'integrazione del sistema educativo con il sistema universitario e con il mondo del lavoro, anche attraverso modelli organizzativi che garantiscono l'integrazione dei servizi.

### **Art. 3 - Ruolo della Regione**

La Regione, come ente di governo, esercita su *tutto il sistema educativo* di istruzione e formazione attività di analisi dei fabbisogni, programmazione dei servizi, orientamento, assistenza e supporto agli enti locali ed alle istituzioni scolastiche e formative.

Regolamenta il sistema di *istruzione e formazione professionale* definendo i percorsi e gli standard, assegnando le risorse e valutando il sistema.

La Regione attrae altresì su di sé le funzioni amministrative ed organizzative del sistema di *istruzione*, attualmente in capo alle amministrazioni periferiche del Ministero dell'istruzione pubblica.

### **Art. 4 – Ruolo delle province e dei comuni**

Disciplina le modalità di programmazione dei servizi essenziali del sistema educativo di istruzione e formazione: le Province, in raccordo con i Comuni interessati, provvedono alla ricognizione delle esigenze formative sul territorio, adottando i piani provinciali su cui la Direzione regionale competente costruisce il piano regionale dei servizi 'essenziali' per tutto il sistema educativo.

In coerenza con il principio dell'autonomia delle istituzioni, è ammesso che soggetti pubblici e privati istituiscano percorsi aggiuntivi al piano, senza oneri per il bilancio regionale.

### **Art. 5 - Diritto-dovere di istruzione e formazione e obbligo di Istruzione**

La frequenza dei percorsi di IFP di secondo ciclo assolve il diritto dovere di istruzione e formazione, nonché l'obbligo di istruzione.

La Regione promuove inoltre percorsi e progetti di prevenzione e contrasto della dispersione anche per studenti privi del titolo di studio del primo ciclo.

E' istituita l'anagrafe regionale degli studenti, i cui dati, relativi ai percorsi scolastici, formativi e in apprendistato degli studenti in diritto-dovere, confluiranno nell'osservatorio di cui alla legge regionale 22/06 (Il mercato del lavoro in Lombardia).

### **Art. 6 - Interventi per la libertà di scelta educativa delle famiglie**

Si attesta l'esperienza dei buoni destinati alle famiglie a supporto della libertà di scelta, secondo modalità e forme di verifica definite con deliberazione della Giunta.

#### **Art. 7 - Quota regionale dei piani di studio**

Il Consiglio, su proposta della Giunta, individua gli aspetti caratterizzanti l'offerta formativa territoriale, relativamente alla quota dei piani di studio dell'Istruzione.

#### **Art. 8 - Articolazione del sistema di istruzione e formazione professionale**

Descrive la struttura del sistema unitario di istruzione e formazione professionale, articolato in percorsi triennali e di quarto anno del secondo ciclo, di formazione tecnica superiore, nonché di specializzazione, formazione continua, permanente ed abilitante.

#### **Art. 9 - Orientamento**

L'orientamento è attività strutturale dell'offerta formativa, quale azione di accompagnamento allo sviluppo della capacità di scelta della persona nel percorso di inserimento professionale e sociale.

#### **Art. 10 - Flessibilità del sistema**

Delinea gli elementi di flessibilità metodologica e organizzativa, gli interventi a supporto dei passaggi tra i diversi sistemi, nonché la tipologia di percorsi di diversa durata, personalizzati e modulari, finalizzati a rispondere efficacemente alle diverse esigenze e agli stili cognitivi dell'utenza.

#### **Art. 11 - Apprendistato, tirocinio e alternanza scuola-lavoro**

Richiama gli istituti dell'alternanza scuola-lavoro, dal tirocinio alla bottega scuola, fino all'apprendistato, quali modalità formative utili all'acquisizione delle certificazioni del sistema, prevedendone le modalità di regolamentazione.

#### **Art. 12 - Indicazioni regionali per l'offerta formativa**

Nelle indicazioni regionali per l'offerta formativa sono definiti gli standard dei percorsi dell'offerta di istruzione e formazione professionale: durata, articolazione, obiettivi generali e specifici di apprendimento, modalità di certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti formativi, standard professionali. In fase di prima attuazione le indicazioni regionali si riferiscono ai percorsi sperimentali in diritto-dovere, di cui costituiscono l'evoluzione per la regolamentazione a regime.

#### **Art. 13 - Il repertorio regionale**

Il repertorio dell'offerta di istruzione e formazione professionale elenca e classifica i percorsi di qualifica e di diploma in rapporto alle aree, alle figure ed ai profili professionali.

#### **Art. 14 - Il sistema di certificazione**

*La certificazione rappresenta un asse portante del sistema di istruzione e formazione professionale perché pone competenze, conoscenze ed abilità al centro delle politiche integrate, sia come obiettivo dei percorsi formativi sia come accesso e permanenza nel mondo del lavoro, superando così la dimensione formale del titolo di studio.*

Oltre che a seguito di percorsi formativi, sono certificabili le competenze da chiunque acquisite in qualsiasi contesto anche non formale ed informale, registrate poi sul libretto formativo del cittadino. La certificazione, rendendo trasparenti le competenze acquisite dalla persona, ne facilita la valutazione dell'opportunità di riqualificazione e aggiornamento attraverso percorsi formativi continui e permanenti.

Le qualifiche, diplomi ed attestati, anche con valore di idoneità o abilitazione all'esercizio della professione, hanno valore di credito formativo ai fini dell'accesso ai percorsi.

### **Art. 15 - Istituzioni formative**

I servizi di interesse generale del sistema di istruzione e formazione professionale sono erogati dalla rete di soggetti pubblici e privati, che assumono la denominazione di istituzioni formative.

Anche istituzioni scolastiche statali e scuole paritarie possono erogare i suddetti servizi.

Le istituzioni formative dipendenti dalla Regione, dagli enti territoriali o trasferite dallo Stato hanno personalità giuridica pubblica con piena autonomia organizzativa, finanziaria e di orientamento culturale, nel rispetto dei principi di separazione tra funzioni di indirizzo e gestionali, partecipazione delle rappresentanze di allievi, genitori, docenti.

L'autonomia didattica ed organizzativa si estende fino alla titolarità del rapporto di lavoro con il personale docente e non docente, attivando anche modalità di selezione e valutazione.

### **Art. 16 - Albo dei soggetti accreditati**

Istituisce l'albo dei soggetti accreditati, suddiviso nelle sezioni A) e B), in rapporto alla diversa tipologia di percorsi e alle certificazioni rilasciate, quale condizione d'accesso all'erogazione dei servizi di interesse generale.

### **Art. 17 - Modalità e criteri per l'accreditamento**

La disposizione stabilisce i requisiti essenziali per l'accreditamento, i cui criteri ed indicatori saranno definiti con delibera della Giunta regionale nel rispetto degli standard nazionali.

### **Art. 18 - Valutazione del sistema**

Il valutatore indipendente di cui alla l.r. 22/2006, anche in collaborazione con l'INVALSI ed altri enti nazionali ed internazionali, valuta, nella logica della trasparenza del servizio di interesse generale, l'efficacia e l'efficienza del sistema educativo, per rispondere all'esigenza programmatica delle politiche regionali integrate finalizzate alla competitività del mercato del lavoro.

### **Art. 19 - Attribuzione delle risorse**

L'attribuzione delle risorse finanziarie, con riferimento specifico ai percorsi in diritto-dovere di istruzione e formazione, avviene sulla base del criterio della *quota capitaria*, con l'adozione di adeguati coefficienti e criteri correttivi in rapporto alla diversa connotazione dei servizi ed alle istanze di equità. La Regione riserva inoltre quote specifiche di finanziamento per la promozione delle eccellenze sul territorio.

### **Art. 20 - Disposizioni transitorie**

Sono definite norme che consentono il passaggio al nuovo sistema garantendo la continuità dei servizi.

### **Art. 21 - Trasferimento delle risorse**

Il trasferimento delle risorse strumentali, umane e finanziarie necessarie all'attuazione del nuovo sistema educativo si realizza secondo gli atti normativi e negoziali adottati anche in sede di Conferenza Stato-Regioni o Unificata.

### **Art. 22 - Abrogazioni**

Alla data di entrata in vigore della nuova legge sono abrogate la l.r. 95/1980 (Formazione Professionale), la l.r. 1/1995 (Delega alle Province) nonché taluni commi dell'art. 4 della l.r. 1/2000 (Riordino delle autonomie, attuazione Dlgs 112/1998).

### **Art. 23 - Norma finanziaria**

Si rinvia ad atti successivi la determinazione delle risorse finanziarie destinate all'attuazione della presente legge.

## **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 (Ambito di applicazione)**

1. La Regione, in attuazione dell'art. 117 della Costituzione, esercita con la presente legge la competenza concorrente in materia di istruzione, nel rispetto delle norme generali, dei principi fondamentali e dei livelli essenziali delle prestazioni; esercita inoltre la competenza residuale in materia di istruzione e formazione professionale.

2. Per sistema di istruzione e formazione professionale s'intende l'insieme dei percorsi funzionali all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione e all'obbligo di istruzione, nonché all'inserimento e alla permanenza attiva nel mondo del lavoro e nel contesto sociale a livello europeo, nazionale e locale, alla crescita delle conoscenze e delle competenze lungo tutto l'arco della vita, alla promozione dello sviluppo professionale degli operatori delle istituzioni scolastiche e formative.

### **Art. 2 (Finalità e principi)**

1. Le politiche regionali si informano ai principi della centralità della persona, della funzione educativa della famiglia, della libertà di scelta e della pari opportunità di accesso ai percorsi, nonché ai principi della libertà di insegnamento e della valorizzazione delle professioni educative, dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e formative e della parità dei soggetti accreditati che erogano i servizi.

2. La Regione tutela il valore dell'identità e del pluralismo culturale, linguistico e religioso, riconosce il capitale umano quale elemento primario per la costruzione dell'Europa della conoscenza e per lo sviluppo sociale ed economico della comunità, favorendo la piena realizzazione delle potenzialità di ogni persona, in una prospettiva di formazione lungo tutto l'arco della vita.

3. La Regione favorisce l'accesso alle informazioni sulle opportunità di istruzione e formazione nell'ambito dell'Unione europea sostenendo, in particolare, le attività di orientamento, nonché l'integrazione e la messa in rete delle specifiche azioni.

4. La Regione garantisce lo sviluppo dell'eccellenza e dell'equità del sistema di istruzione e formazione professionale, favorendo l'iniziativa dei cittadini singoli o associati, valorizzando gli enti territoriali e le autonomie funzionali, nonché l'autonomia delle istituzioni scolastiche e formative.

5. La Regione promuove l'inserimento nel sistema di istruzione e formazione professionale delle persone in condizione di svantaggio individuale e sociale, ed in particolare degli stranieri immigrati.

6. La Regione promuove l'integrazione del sistema di istruzione e formazione professionale con l'istruzione, l'università e con l'ambito territoriale e produttivo di riferimento, anche attraverso modelli organizzativi che garantiscono l'integrazione dei servizi e la corresponsabilità dei soggetti coinvolti.

### **Art. 3 (Ruolo della Regione)**

1. Alla Regione, rispetto al sistema educativo di istruzione e formazione, spettano attività di:  
a) monitoraggio delle esigenze di istruzione e formazione emergenti dalle comunità locali;

- b) promozione delle attività di orientamento;
- c) assistenza e supporto a province, comuni ed istituzioni scolastiche e formative;
- d) coordinamento della programmazione dei servizi educativi di istruzione e formazione attraverso il piano regionale dei servizi di cui all'articolo 4, comma 2.

2. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva ed aggiorna periodicamente gli indirizzi pluriennali ed i criteri per la redazione dei piani provinciali dei servizi del sistema educativo di istruzione e formazione, ad esclusione delle attività di cui all'articolo 8, comma 2.

3. La Regione, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, regola il sistema di istruzione e formazione professionale, in particolare attraverso la definizione dei percorsi e delle azioni dell'offerta formativa, dei relativi standard di apprendimento e di erogazione, nonché attraverso il riconoscimento dei livelli di autonomia delle istituzioni formative, l'attribuzione delle risorse e la valutazione del sistema.

4. In relazione al sistema di istruzione, la Regione, nel rispetto delle norme generali, esercita in particolare attività di gestione amministrativa ed organizzativa.

5. In fase di prima attuazione, la continuità del funzionamento del servizio di istruzione è assicurata anche attraverso atti negoziali con gli uffici periferici del Ministero della pubblica istruzione.

6. Con provvedimento organizzativo della Giunta regionale sono individuate strutture e articolazioni territoriali per l'esercizio di funzioni ed attività previste dalla presente legge, tenuto conto di risorse strumentali, umane e finanziarie trasferite dallo Stato ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica al Titolo V della Costituzione.

#### **Art. 4**

##### **(Ruolo delle Province e dei Comuni)**

1. Alle province ed ai comuni spettano, in attuazione delle rispettive competenze programmatiche, in coerenza con gli indirizzi ed i criteri di cui al comma 2 dell'articolo 3, l'organizzazione della rete scolastica e la definizione del piano provinciale dei servizi, espressione delle specifiche esigenze educative e formative del territorio e della connotazione territoriale della domanda.

2. Acquisiti i piani provinciali, la competente direzione generale regionale, previa conferenza dei servizi con le amministrazioni provinciali, adotta con decreto il piano regionale dei servizi.

3. Il piano regionale dei servizi garantisce l'offerta scolastica e formativa, individuando i servizi ed i percorsi essenziali, che assicurano il diritto all'istruzione e alla formazione sull'intero territorio regionale.

4. Resta ferma l'autonomia delle istituzioni scolastiche e formative nell'istituire percorsi del sistema di istruzione e formazione professionale senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

#### **Art. 5**

##### **(Diritto-dovere di istruzione e formazione e obbligo di istruzione)**

1. Il diritto all'istruzione e alla formazione è assicurato mediante la frequenza di percorsi di istruzione e formazione professionale di secondo ciclo.

2. L'obbligo di istruzione è assolto anche attraverso la frequenza dei primi due anni dei percorsi di istruzione e formazione professionale di secondo ciclo. A tal fine gli standard formativi minimi dei

primi due anni di tali percorsi rispondono ai curricula definiti dal Ministero della pubblica istruzione.

3. La Regione favorisce l'adempimento dell'obbligo di istruzione di cui al comma 2 promuovendo altresì percorsi e progetti di prevenzione e contrasto alla dispersione finalizzati a favorire il successo nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione e del diritto dovere di istruzione e formazione.

4. I genitori o chi ne fa le veci possono provvedere, in relazione ai percorsi di istruzione e formazione professionale, direttamente o privatamente alla formazione dei propri figli dimostrando di averne la capacità tecnica o economica e dandone comunicazione alla competente autorità.

5. La Regione promuove la collaborazione tra istituzioni formative, scuole secondarie di primo grado e centri provinciali per l'istruzione degli adulti, al fine di sviluppare attività di istruzione e formazione professionale rivolte ad allievi che hanno frequentato per almeno otto anni i percorsi del primo ciclo di istruzione senza conseguire il titolo di studio conclusivo, ferma restando la competenza delle istituzioni scolastiche del primo ciclo al rilascio delle certificazioni.

6. È istituita l'anagrafe regionale degli studenti, quale sistema integrato delle anagrafi provinciali, coordinato ed integrato con l'anagrafe nazionale, alimentato dalle informazioni sui percorsi scolastici, formativi e in apprendistato degli studenti in diritto-dovere, a partire dal primo anno della scuola primaria. Le informazioni confluiscono nell'osservatorio di cui alla l.r. 28 settembre 2006, n. 22 (Il mercato del lavoro in Lombardia).

#### **Art. 6**

#### **(Interventi per la libertà di scelta educativa delle famiglie)**

1. La Regione, anche al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico che impediscono la libera scelta dei percorsi educativi, attribuisce buoni alle famiglie degli allievi frequentanti le istituzioni scolastiche e formative del sistema educativo di istruzione e formazione.

2. Le modalità di attuazione degli interventi e le forme di verifica della efficacia degli stessi sono definite dalla Giunta regionale, sulla base degli indirizzi e delle risorse del DPEFR.

#### **Art. 7**

#### **(Quota regionale dei piani di studio)**

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, individua, in relazione alla quota regionale dei piani di studio personalizzati del sistema di istruzione, gli aspetti caratterizzanti il sistema educativo lombardo, promuovendo le specificità e le tradizioni delle comunità locali e valorizzando l'autonomia delle istituzioni scolastiche.

### **TITOLO II**

## **IL SISTEMA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE**

### **CAPO I**

## **L'OFFERTA FORMATIVA**

#### **Art. 8**

#### **(Articolazione del sistema)**

1. Il sistema di istruzione e formazione professionale si articola in:

- a) percorsi di secondo ciclo, per l'assolvimento del diritto-dovere e dell'obbligo di istruzione, di durata triennale cui consegue una qualifica nonché di un quarto anno cui consegue un diploma;

- b) percorsi successivi al secondo ciclo, di istruzione e formazione tecnica superiore, di durata annuale, biennale o triennale, cui consegue un diploma professionale di tecnico superiore;
- c) quinto anno integrativo, realizzato di intesa con le università, con l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, ai fini dell'ammissione all'esame di Stato per l'accesso all'università, all'alta formazione artistica, musicale e coreutica.

2. Rientrano nel sistema di istruzione e formazione professionale le attività formative cui conseguono attestati di competenza riconducibili a:

- a) specializzazione professionale;
- b) formazione continua e permanente;
- c) formazione abilitante di competenza regionale.

### **Art. 9 (Orientamento)**

1. L'orientamento, quale attività strutturale dell'offerta formativa, è strettamente connesso ai processi educativi ai fini del successo formativo, delle transizioni tra i diversi percorsi di istruzione e formazione professionale, nonché di inserimento lavorativo.

2. Le istituzioni formative di cui all'articolo 15 si raccordano con istituzioni scolastiche, università, mondo del lavoro e soggetti istituzionali per lo sviluppo delle attività di orientamento, nella prospettiva dell'integrazione dei sistemi istruzione, formazione e lavoro.

### **Art. 10 (Flessibilità del sistema di istruzione e formazione professionale)**

1. Il sistema di istruzione e formazione professionale favorisce la flessibilità delle azioni formative, delle opzioni metodologiche e delle scelte organizzative, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni formative e scolastiche.

2. L'offerta formativa comprende percorsi sia gradualità, continui e progressivi, sia modulari che personalizzati e di diversa durata e articolazione, in rapporto ai diversi stili di apprendimento e alle esigenze degli allievi e delle loro famiglie.

3. I percorsi di cui al comma 2 sono rivolti anche a soggetti in diritto-dovere di istruzione e formazione, per il recupero della dispersione scolastica e formativa, nonché per il reingresso nei percorsi formativi o nella formazione in apprendistato.

4. Gli esami conclusivi dei percorsi di istruzione e formazione professionale, fermo restando l'assolvimento del diritto-dovere di cui all'articolo 5, possono essere sostenuti anche da candidati privatisti.

5. Le istituzioni formative assicurano il diritto al passaggio dai percorsi di istruzione ai percorsi di istruzione e formazione professionale, anche mediante specifiche iniziative didattiche.

### **Art. 11 (Apprendistato, tirocinio e alternanza scuola-lavoro)**

. Ai percorsi in apprendistato di cui agli articoli 48, 49 e 50 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30) conseguono rispettivamente qualifiche, attestati di competenza e diplomi.

2. Nelle indicazioni regionali per l'offerta formativa di cui all'articolo 12 sono definiti i requisiti dei percorsi di apprendistato, in raccordo con le parti sociali e gli operatori interessati.

3. Nel rispetto della normativa nazionale, gli allievi possono svolgere i percorsi formativi attraverso l'alternanza di studio e lavoro, nelle sue diverse modalità e forme di inserimento nelle realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi, comprese quelle del tirocinio formativo e della bottega-scuola di cui alla l.r. 22/2006.

#### **Art. 12**

##### **(Le indicazioni regionali per l'offerta formativa)**

1. Con decreto dirigenziale sono approvate le indicazioni regionali per l'offerta formativa, finalizzate al conseguimento delle certificazioni del sistema di istruzione e formazione professionale.

2. Nelle indicazioni regionali per l'offerta formativa sono specificati:

- a) la durata, l'articolazione e gli obiettivi generali dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui all'art. 8, comma 1, lettere a) e b), nonché gli obiettivi generali dei percorsi in apprendistato;
- b) le modalità di certificazione finale ed intermedia delle competenze acquisite anche in contesti non formali ed informali, nonché di riconoscimento dei crediti, spendibili nel sistema di istruzione, formazione e lavoro;
- c) i requisiti della formazione formale interna ed esterna alle aziende per le attività relative ai percorsi di apprendistato.

3. In coerenza con le indicazioni di cui al comma 1, sentita la commissione regionale per le politiche del lavoro e della formazione, sono adottati con decreto dirigenziale:

- a) i profili formativi e gli obiettivi specifici di apprendimento riferiti alle diverse aree, figure e profili professionali dei percorsi di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a) e b), nel rispetto dei curricula nazionali relativi all'obbligo di istruzione, nonché dei percorsi in apprendistato secondo quanto previsto dall'articolo 48 del d.lgs. 276/2003;
- b) i profili formativi dei percorsi in apprendistato secondo quanto previsto dagli articoli 49 e 50 del d.lgs. 276/2003;
- c) gli standard professionali di riferimento per la progettazione dei percorsi di formazione continua e permanente.

4. In fase di prima attuazione, le indicazioni regionali per l'offerta formativa sono quelle di cui all'allegato A) della presente legge. Tali indicazioni, relativamente all'ambito del diritto-dovere di istruzione e formazione, si riferiscono ai percorsi sperimentali di cui all'accordo-quadro approvato in Conferenza unificata in data 19 giugno 2003.

#### **Art. 13**

##### **(Il repertorio regionale)**

1. In coerenza con il repertorio nazionale, il decreto del direttore generale approva il repertorio dell'offerta di istruzione e formazione professionale recante l'individuazione delle aree, delle figure e dei profili professionali di riferimento per i percorsi di qualifica e diploma del sistema di istruzione e formazione professionale.

2. In fase di prima attuazione, il repertorio è quello di cui all'allegato B) della presente legge. Tale repertorio, relativamente all'ambito del diritto-dovere di istruzione e formazione, si riferisce ai

percorsi sperimentali di cui all'accordo-quadro approvato in Conferenza unificata in data 19 giugno 2003.

## **CAPO II**

### **IL SISTEMA DI CERTIFICAZIONE NELLE POLITICHE INTEGRATE DI ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO**

#### **Art. 14** **(Il sistema di certificazione)**

1. La certificazione attesta il possesso delle competenze acquisite nei diversi contesti formali, informali e non formali.
2. Il sistema di certificazione è finalizzato:
  - a) a garantire la trasparenza dei crediti e dei percorsi formativi, anche al fine della prosecuzione degli studi;
  - b) a favorire l'inserimento, la permanenza e il reingresso nel mondo del lavoro, nonché lo sviluppo professionale;
  - c) ad assicurare il riconoscimento a livello regionale, nazionale ed europeo delle competenze acquisite in un contesto formale, informale o non formale.
3. La certificazione avviene attraverso il rilascio di:
  - a) qualifica di istruzione e formazione professionale;
  - b) diploma di istruzione e formazione professionale;
  - c) diploma professionale di tecnico superiore;
  - d) attestato di competenza.
4. Le certificazioni hanno valore di attestato di idoneità o di abilitazione, qualora l'offerta formativa rispetti le specifiche norme per l'accesso e l'esercizio di una attività professionale, secondo le disposizioni legislative o amministrative di riferimento.
5. La Regione assicura la coerenza delle certificazioni con le direttive ed i regolamenti comunitari, al fine di garantirne il riconoscimento e la trasferibilità tra i paesi della Comunità europea.
6. Le certificazioni, rilasciate a seguito di frequenza, anche parziale, di percorsi del sistema di Istruzione e formazione professionale, costituiscono credito formativo. Hanno valore di credito formativo anche le certificazioni delle competenze acquisite in contesti non formali ed informali, nonché nell'ambito di percorsi in alternanza e in apprendistato.
7. La certificazione delle competenze acquisite negli ambiti non formali e informali può essere richiesta da chiunque ai soggetti accreditati ai sensi della l.r. 22/2006.
8. La certificazione delle competenze acquisite negli ambiti formali, attraverso la frequenza di percorsi di formazione continua e permanente, nonché di specifici segmenti dei percorsi di Istruzione e formazione professionale, è rilasciata dagli enti accreditati ai sensi della presente legge.
9. Le certificazioni sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2 del d.lgs. 276/2003, utilizzabile dalla persona nel suo percorso di educazione lungo tutto l'arco della vita e nelle transizioni in ambito formativo e di lavoro.

## **CAPO III LA RETE DEGLI OPERATORI**

### **Art. 15 (Istituzioni formative)**

1. Il sistema regionale di erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale è assicurato dai seguenti soggetti pubblici e privati, che assumono la denominazione di istituzioni formative:

- a) centri di formazione dipendenti dalla Regione o dagli enti locali esistenti alla data in vigore della presente legge;
- b) istituzioni scolastiche autonome di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa), trasferite ai sensi di accordi nazionali per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica al Titolo V della Costituzione.
- c) soggetti privati accreditati tramite iscrizione alla sezione A) dell'albo, di cui all'articolo 16.

2. Possono erogare servizi di istruzione e formazione professionale altresì le istituzioni scolastiche e le scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione).

3. Le istituzioni formative erogano un servizio di interesse generale ed hanno in particolare lo scopo di progettare e realizzare interventi educativi di istruzione e formazione.

4. Alle istituzioni formative è assicurata piena libertà di orientamento culturale ed indirizzo pedagogico-didattico.

5. Le istituzioni formative di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono dotate di personalità giuridica pubblica e autonomia statutaria, didattica, di ricerca, organizzativa, amministrativa e finanziaria. La loro attività è improntata al principio della separazione tra funzioni di indirizzo e funzioni gestionali, nonché a quello della partecipazione delle rappresentanze di allievi, genitori, docenti.

6. Le istituzioni formative di cui alle lettere a) e b) del comma 1 possono attivare modalità di selezione e valutazione del proprio personale docente e non docente. Nel rispetto degli accordi sindacali, tali istituzioni formative possono assumere la titolarità del rapporto di lavoro del personale docente e non docente loro assegnato o direttamente reclutato.

### **Art. 16 (Albo dei soggetti accreditati)**

1. È istituito l'albo dei soggetti accreditati per l'erogazione dei servizi di interesse generale di istruzione e formazione professionale, suddiviso nelle sezioni A) e B).

2. L'iscrizione all'albo abilita all'erogazione dei servizi di interesse generale di istruzione e formazione professionale.

3. Alla sezione A) dell'albo sono iscritti i soggetti che offrono percorsi formativi di istruzione e formazione professionale che rilasciano le certificazioni di cui all'articolo 14, comma 3.

4. Alla sezione B) dell'albo sono iscritti i soggetti che offrono percorsi di formazione continua e permanente, abilitante e di specializzazione, cui consegue il rilascio delle attestazioni di competenza.

5. I soggetti che intendono iscriversi all'albo presentano apposita istanza di accreditamento alla Regione secondo le modalità di cui all'articolo 17.

### **Art. 17** **(Modalità e criteri per l'accreditamento)**

1. Ai fini dell'iscrizione all'albo, la Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale, i requisiti per l'accreditamento, gli indicatori e le modalità di misurazione, in relazione al soggetto, alle prestazioni e ai processi di erogazione, con particolare riferimento a:

- a) sistema certificato per la gestione della qualità;
- b) indici specifici di efficienza ed efficacia;
- c) adeguata dotazione logistica e gestionale;
- d) affidabilità economico-finanziaria;
- e) disponibilità di competenze professionali;
- f) capacità di correlazione con il territorio;
- g) non essere soggetto a procedure fallimentari o altre procedure concorsuali.

2. Per l'iscrizione alla sezione A) dell'albo i richiedenti devono assicurare altresì:

- a) un progetto educativo in armonia con i principi della Costituzione;
- b) un'offerta formativa di percorsi conformi alle indicazioni regionali per l'offerta formativa;
- c) l'adeguatezza e l'idoneità dei locali in cui si svolge l'attività;
- d) la disponibilità di laboratori, attrezzature e strumenti adeguati ai percorsi formativi offerti;
- e) l'utilizzo di docenti e formatori in possesso di specifici requisiti;
- f) l'applicazione di un CCNL per il personale dipendente;
- g) adeguate forme di pubblicità dei bilanci.

3. Con la deliberazione di cui al comma 1 è assegnato agli operatori già accreditati in base alla deliberazione della Giunta regionale 16 dicembre 2004, n. 7/19867 un congruo termine di adeguamento ai nuovi requisiti.

## **CAPO IV** **EFFICACIA ED EFFICIENZA DEL SISTEMA**

### **Art. 18** **(Valutazione del sistema)**

1. La valutazione del sistema di istruzione e formazione professionale è attuata dal valutatore indipendente di cui alla l.r. 22/2006, nel rispetto delle norme generali sulla valutazione del sistema educativo nazionale.

2. Al valutatore indipendente, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni formative, anche in collaborazione con INVALSI e con altri enti nazionali e internazionali di valutazione, compete in particolare:

- a) la valutazione del sistema di istruzione e formazione professionale in riferimento ai livelli di crescita di istruzione, di inserimento sociale, di risposta alle esigenze occupazionali del mercato, anche al fine di garantire un'adeguata informazione ai fruitori dei servizi di istruzione e formazione ed alle loro famiglie;
  - b) il supporto alle istituzioni formative per le attività di autovalutazione.
3. Il valutatore indipendente rende disponibili i risultati della valutazione al fine di consentire alle province e alla Regione una efficace programmazione ed incentivazione dei servizi e delle politiche.

### **Art. 19 (Attribuzione delle risorse)**

1. In coerenza con gli atti di programmazione economico-finanziaria, relativamente all'ambito dei percorsi per l'assolvimento del diritto dovere di istruzione e formazione e dell'obbligo di istruzione, la Regione provvede all'attribuzione delle risorse disponibili sulla base del criterio principale della quota capitaria.
2. Il criterio della quota capitaria può essere utilizzato anche adottando coefficienti e criteri correttivi, in relazione alla collocazione territoriale, alle caratteristiche dell'utenza ed alla tipologia e qualità dell'offerta formativa. Il medesimo criterio può essere altresì utilizzato per l'attribuzione di risorse finanziarie disponibili relativamente ai percorsi di interesse generale che non rientrano nell'ambito del diritto-dovere di istruzione e formazione.
3. La Regione riserva una parte dei finanziamenti allo sviluppo del sistema, riconoscendo i comportamenti eccellenti sul piano dei risultati raggiunti e valorizzando la capacità progettuale delle istituzioni formative, anche sulla base del rapporto di valutazione di cui all'articolo 18.

### **TITOLO III (DISPOSIZIONI FINALI)**

#### **Art. 20 (Disposizioni transitorie)**

1. Fino alla piena attuazione di quanto previsto dall'articolo 19, la Regione attribuisce le risorse per la realizzazione di percorsi di istruzione e formazione professionale ai soggetti accreditati secondo i criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.
2. I centri di formazione dipendenti dalla Regione o dagli enti locali già costituiti ed operanti alla data di entrata in vigore della presente legge conservano la propria forma giuridica, fatta comunque salva l'osservanza dei principi di cui al comma 5 dell'articolo 15.
3. I percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali) rientrano gradualmente nel sistema di istruzione e formazione professionale. Al termine dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore in corso di svolgimento al momento dell'entrata in vigore della presente legge si consegue, a seconda della certificazione finale già acquisita e previa valutazione delle competenze relative all'area professionale di riferimento, il diploma professionale di tecnico superiore di cui all'articolo 14, comma 3, lettera c).
4. Gli attestati rilasciati in base alla l.r. 5 gennaio 1980, n. 95 (Disciplina della formazione professionale in Lombardia) restano efficaci e utilizzabili anche come crediti formativi.

**Art. 21**  
**(Trasferimento delle risorse)**

1. Il trasferimento dei beni e delle risorse strumentali, umane e finanziarie necessarie per l'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui alla presente legge si realizza secondo gli atti normativi e negoziali adottati anche in sede di Conferenza Stato-Regioni o unificata.

**Art. 22**  
**(Abrogazioni)**

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) l.r. 5 gennaio 1995 n. 1 (Norme transitorie in materia di formazione professionale finalizzate allo sviluppo del processo di delega alle province);
- b) l.r. 95/1980;
- c) Articolo 4, commi da 100 a 106 e da 108 a 129 della l.r. 5 gennaio 2000 n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie. Attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59).

**Art. 23**  
**(Norma finanziaria)**

1. Con successivi atti sono definite le risorse finanziarie destinate all'attuazione della presente legge.

## **INDICAZIONI REGIONALI PER L'OFFERTA FORMATIVA**

### **DELLA REGIONE LOMBARDIA**

#### **INDICE**

#### **PARTE PRIMA - II SISTEMA UNITARIO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE DELLA REGIONE LOMBARDIA**

##### **I – IL SISTEMA**

1. configurazione e articolazione del sistema
2. natura dell'offerta ordinamentale e non ordinamentale
3. alternanza scuola lavoro e apprendistato
4. il sistema di certificazione

##### **II – L'OFFERTA ORDINAMENTALE**

1. la morfologia
  - 1.1. articolazione
  - 1.2. percorsi e certificazioni
2. la dimensione professionalizzante
  - 2.1. il “repertorio dell'offerta di istruzione e formazione professionale”
  - 2.2. manutenzione del repertorio

#### **PARTE SECONDA - INDICAZIONI REGIONALI DELL'OFFERTA FORMATIVA DI SECONDO CICLO**

##### **I – STANDARD FORMATIVI MINIMI**

1. progettazione e predisposizione dell'offerta formativa
  - 1.1. standard formativi e standard formativi minimi
  - 1.2. obiettivi generali di apprendimento
  - 1.3. obiettivi specifici di apprendimento
  - 1.4. standard formativi minimi relativi ai livelli essenziali dell'offerta, dell'orario minimo annuale e dell'articolazione dei percorsi formativi
2. requisiti minimi della progettazione formativa
3. valutazione
  - 3.1. valutazione interna
  - 3.2. portfolio delle competenze personali

##### **II - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO E APPRENDISTATO**

1. alternanza scuola lavoro
  - 1.1. stage e tirocinio
  - 1.2. bottega scuola
  - 1.3. profili formativi e requisiti minimi
    - 1.3.1. obiettivi e progettazione
    - 1.3.2. durata
    - 1.3.3. criteri generali per le convenzioni e i progetti formativi
    - 1.3.4. funzione tutoriale e requisiti dei soggetti ospitanti
    - 1.3.5. valutazione e certificazione delle competenze
2. apprendistato in DDIF
  - 2.1. profili formativi e requisiti minimi
    - 2.1.1. profili formativi
    - 2.1.2. progettazione e piani formativi personalizzati
    - 2.1.3. requisiti minimi del tutor formativo aziendale

#### 2.1.4. valutazione e certificazione

### III - CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE E RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI

1. la certificazione nei percorsi formativi
  - 1.1. certificazioni intermedie di competenza
    - 1.1.1. processo e documenti certificativi
    - 1.1.2. funzioni e risorse professionali
  - 1.2. esami e certificazioni finali
2. riconoscimento dei crediti formativi
  - 2.1. commissioni
  - 2.2. requisiti minimi di processo e professionali
  - 2.3. riconoscimento
  - 2.4. intese e criteri condivisi
  - 2.5. persone extra-DDIF

## PARTE PRIMA

# IL SISTEMA UNITARIO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE DELLA REGIONE LOMBARDA

## I - IL SISTEMA

### 1. configurazione e articolazione

Il sistema di istruzione e formazione professionale (IFP) regionale si articola nei due ambiti:

1. di offerta formativa “ordinamentale” di secondo ciclo, relativa al diritto dovere di istruzione e formazione (DDIF) e valida per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione (OI), e di formazione superiore terziaria;
2. di percorsi successivi al DDIF, a carattere “non ordinamentale”, riconducibili alla specializzazione professionale, alla formazione continua, permanente ed abilitante.

L’utilizzo del termine “ordinamentale” è limitato al contesto ed ai fini dell’applicazione delle presenti indicazioni. Esso è rivolto a caratterizzare in modo particolare l’ambito dei percorsi in diritto dovere e di formazione superiore, disciplinato da un *complesso di disposizioni regolamentari più particolare e specifico* rispetto a quello dell’ambito della formazione continua e permanente, a partire dagli stessi standard formativi di apprendimento ed dalla necessità di ordinarne la tipologia di offerta in modo stabile e certo, coerentemente alle sue stesse finalità.

L’offerta formativa di IFP è erogata, sul territorio regionale, sia dalle *Istituzioni formative*, che dalle *Istituzioni scolastiche e paritarie*.

### 2. Natura dell’offerta ordinamentale e non ordinamentale

I percorsi ordinamentali di IFP in DDIF e di formazione superiore, in una dimensione di *pari dignità* rispetto a quelli del sistema di istruzione, assicurano livelli di formazione e di preparazione culturale di carattere superiore e terziario, la certificazione delle competenze ed il riconoscimento dei crediti formativi. Tali percorsi comprendono adeguati interventi di orientamento, azioni formative di contrasto al fenomeno della dispersione, laboratori di approfondimento, recupero e sviluppo degli apprendimenti (LARSA), anche ai fini del passaggio tra i percorsi dei due sistemi di Istruzione e di IFP.

In particolare, i percorsi in DDIF, data la *specificità connotazione educativa*, finalizzata a garantire i diritti civili e sociali fondamentali del cittadino, assicurano e garantiscono l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, il raggiungimento di un comune profilo educativo culturale e professionale (PECUP) all’intero sistema educativo nell’ambito del secondo ciclo, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazione (LEP) definiti dallo Stato e degli standard formativi minimi formulati a livello nazionale e regionale.

I percorsi non ordinamentali si connotano per una più specifica *finalizzazione allo sviluppo professionale* delle persone ed assicurano livelli di formazione atti a favorire l’inserimento, la permanenza e il reingresso nel mondo del lavoro;

posseggono in tal senso caratteri di più accentuata flessibilità, anche relativamente alla tipologia, alle forme di erogazione ed alle relative disposizioni regolamentari.

Tutti i percorsi del sistema di IFP, sia di carattere ordinamentale che non ordinamentale, assumono l'ottica della centralità della formazione della persona, attraverso la valorizzazione e lo sviluppo di tutte le sue potenzialità, in una prospettiva di *istruzione e formazione lungo tutto l'arco della vita*.

### 3. Alternanza scuola lavoro e apprendistato

L'alternanza si configura come una *strategia-metodologia* formativa attraverso cui si realizza un percorso formativo coerente e compiuto avente al centro la persona, nel quale si integrano reciprocamente attività formative di aula, di laboratorio ed esperienze di lavoro svolte nella concreta realtà di impresa, valorizzando l'esperienza lavorativa come mezzo per favorire lo sviluppo personale, sociale e professionale dei giovani.

L'alternanza ha una valenza sia educativa che professionalizzante. Ne costituiscono elementi imprescindibili e qualificanti il carattere formativo del percorso finalizzato alla crescita della persona, la centratura sugli apprendimenti reali e lo sviluppo delle competenze, acquisiti sia in un ambiente formale e di aula, sia sul lavoro, la capacità di ricomposizione e di integrazione tra l'apprendimento *off the job* e *on the job*.

L'alternanza non è una modalità formativa a cui si accede per scelta residuale, ma risponde ai bisogni individuali di formazione e ai diversi stili cognitivi; essa rappresenta una metodologia didattica innovativa, che valorizza l'aspetto formativo dell'esperienza e che si configura nei termini di ulteriore modalità di acquisizione delle conoscenze e competenze rispetto a quelle previste dai percorsi tradizionali.

L'alternanza così intesa comprende diverse forme e modalità, corrispondenti anche al diverso peso che l'esperienza in ambito lavorativo assume in relazione all'ambito di studio formale.

Le diverse forme di alternanza possono essere fondamentalmente ricondotte alle seguenti:

- **stage**: attività prevalentemente di osservazione all'interno di una realtà lavorativa reale. La sua finalità è di integrare quanto osservato in azienda e quanto appreso in aula per consolidare il bagaglio formativo degli studenti;
- **tirocinio formativo**: si concretizza attraverso l'interazione pratica in una realtà lavorativa; si differenzia dallo stage in quanto non prevale l'osservazione del lavoro, ma la sua realizzazione pratica, attraverso la supervisione di un tutor aziendale. In tale fattispecie è ricompreso il tirocinio formativo estivo di cui all'art. 60 del d.lgs 276/2003;
- **scuola bottega**: consiste in un processo formativo realizzato attraverso un'interazione tra istruzione pratica e teorica presso il laboratorio del maestro-artigiano.

L'alternanza scuola lavoro, nelle sue diverse forme, è utilizzabile in tutte le esperienze formative per gli allievi dei percorsi del sistema di IFP, nel rispetto della normativa vigente.

L'apprendistato è un istituto contrattuale di lavoro a *carattere formativo*, che oltre ad avere le caratteristiche di un rapporto di lavoro, offre l'opportunità di *conseguire una certificazione e qualificazione professionale*. Disciplinato dagli articoli 48, 49 e 50 del d.lgs. 276/2003, si articola in apprendistato per l'espletamento del diritto dovere di istruzione e formazione, apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione professionale, apprendistato in alta formazione.

### 4. il sistema di certificazione

In una dimensione europea di mobilità delle persone, per facilitare la spendibilità delle acquisizioni realizzate in ogni contesto ed al fine di aumentare la trasparenza e la leggibilità dei documenti certificativi, la Regione adotta *standard e strumenti* finalizzati a certificare e rendere visibili le competenze acquisite, nonché a riconoscerne il valore di credito formativo. In particolare:

- a) standard formativi e professionali, procedurali e di descrizione delle competenze;
- b) linee guida per la descrizione e certificazione delle competenze e per il riconoscimento dei crediti per l'ambito formale di acquisizione;
- c) linee guida di descrizione e certificazione delle competenze per gli ambiti non formale ed informale di acquisizione;
- d) requisiti minimi relativi alle istituzioni ed ai soggetti preposti all'erogazione dei percorsi ed ai processi di certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti formativi (accreditamento; risorse umane e professionali).

## II - L'OFFERTA ORDINAMENTALE

### 1. la morfologia

#### 1.1. articolazione

Il sistema di IFP comprende percorsi a carattere ordinamentale che realizzano profili educativi, culturali e professionali, ai quali conseguono certificazioni e qualificazioni professionali di differente livello.

Tale offerta formativa è unitaria, graduale, continua e nel contempo flessibile e pluralistica; si sviluppa in percorsi triennali che si concludono con il rilascio di un certificato di qualifica, in un percorso di quarto anno successivo al triennio e in un livello di formazione superiore terziaria, con percorsi di durata annuale, biennale o triennale, ulteriori al quarto anno - che si concludono con il rilascio di certificati di diploma. L'offerta di IFP prevede altresì progetti specifici, nonché percorsi modulari e personalizzati di diversa durata e articolazione rispetto a quelli strutturati, progettati in rapporto a determinate esigenze e stili di apprendimento dei soggetti, non direttamente finalizzati al rilascio delle certificazioni finali, bensì al successo formativo, al recupero e al contenimento del fenomeno della dispersione.

Si tratta di una logica di filiera, che disegna una "linea verticale" di percorsi e certificazioni progressivi, che non esclude tuttavia la possibilità di giungere alle certificazioni superiori anche attraverso percorsi (e modalità) diversi, non necessariamente lineari. Sono infatti possibili durate e tipologie di percorsi differenziati, non solo rispetto all'istruzione e formazione tecnico professionale superiore (5°, 6° e 7° anno), ma anche con riferimento ai percorsi rivolti al diritto dovere di istruzione e formazione, con previsione, per alcune specifiche aree professionali, di percorsi triennali di qualifica, un monoennio di diploma, l'ingresso nell'istruzione e formazione superiore, ovvero l'anno integrativo per l'accesso all'esame di stato ed il passaggio al sistema universitario.

La formazione di una medesima figura professionale può dunque avvenire mediante percorsi diversi: si possono avere certificazioni base di qualifica, propedeutici a più percorsi successivi orientati verso figure professionali distinte; e al contrario certificazioni di diploma di formazione superiore verso cui possono convergere più certificazioni di livello inferiore, anche attraverso l'attivazione di eventuali percorsi di integrazione degli apprendimenti.

Nella nuova morfologia del sistema possono trovare piena valorizzazione e collocazione le diverse specificità e tradizioni dell'offerta formativa sia dell'Istruzione professionale e tecnica, sia della formazione professionale. L'articolazione dei percorsi (e la loro progettazione), in una logica di apertura e prosecuzione sia verticale (verso la formazione terziaria), che orizzontale (passaggio al sistema dell'Istruzione ed all'Università), permette da un lato una maggiore diversificazione dell'offerta formativa in rapporto alle specifiche esigenze del territorio e dell'utenza, e, dall'altro, la possibilità di individuare nuove soluzioni relativamente al fabbisogno crescente di figure di tecnici di alto livello espresse dalle evoluzioni del mondo del lavoro.

Al fine di mantenere nel circuito di istruzione e formazione i giovani il cui percorso di crescita educativa risulta problematico, capitalizzando le esperienze e competenze maturate in vista, comunque, dell'ottenimento delle certificazioni di qualifica e di diploma, le istituzioni del sistema di IFP possono progettare e attivare *percorsi personalizzati "destrutturati"*, in rapporto alle specifiche necessità degli allievi, nonché percorsi e progetti anche in raccordo con le Istituzioni scolastiche finalizzati alla prevenzione e al contrasto della dispersione scolastica. Tali percorsi e/o azioni formative possono essere rivolti anche a giovani in età compresa tra i 15 e 18 anni privi del titolo in uscita dal 1° ciclo di istruzione e finalizzati alla sua acquisizione, ferma restando la competenza delle Istituzioni del 1° ciclo al rilascio del relativo titolo di studio.

#### 1.2. percorsi e certificazioni

I percorsi del sistema di IFP rilasciano i certificati di qualifica di istruzione e formazione professionale, diploma di istruzione e formazione professionale, diploma professionale di tecnico superiore.

Sia i certificati di qualifica, sia quello di diploma si riferiscono ad un medesimo profilo educativo, culturale e professionale: si tratta di due tappe da considerare non come fenomeni formativi di natura diversa, ma come gradi differenti dello stesso percorso formativo.

**La qualifica e il diploma di istruzione e formazione professionale** di IFP sono documenti certificativi validi al fine dell'assolvimento del DDIF; essi hanno validità nazionale in quanto rispondenti ai livelli essenziali di prestazione di cui all'art. 2, lettera c) della Legge n. 53/2003.

La **qualifica** di istruzione e formazione professionale si può acquisire al termine di un percorso almeno triennale e certifica:

- il consolidamento delle conoscenze e delle competenze di base;
- la capacità di utilizzare competenze di processo, in relazione alle tecniche ed alle metodologie presenti nell'area professionale di riferimento.

La qualifica fa riferimento ad un'area e ad una figura professionale e si può articolare in indirizzi, riferiti specifici profili professionali e processi lavorativi.

Il **diploma** di istruzione e formazione professionale si può acquisire previa frequenza di un quarto anno e certifica:

- l'approfondimento delle dimensioni conoscitive e metodologiche relative alle competenze tecnico-professionali dell'area di riferimento;
- la capacità di interagire nei processi di lavoro con competenze di programmazione, verifica e coordinamento nell'ambito dei processi di lavoro dell'area di riferimento.

Il diploma di istruzione e formazione professionale certifica un grado più elevato di acquisizione di competenza, ossia di padronanza, in relazione ai compiti propri dell'area professionale di riferimento e ad un tempo del sapere, relativamente all'approfondimento delle dimensioni conoscitive e metodologiche concernenti le competenze tecnico-professionali dell'area stessa. Inoltre, a differenza delle altre tappe del percorso di IFP, in particolare a quelle relative alla qualifica ed al diploma di IFP tecnica professionale superiore, la natura del diploma di IFP concerne il carattere fortemente polivalente dal punto di vista professionale del profilo in uscita, dato dal riferimento alle competenze comuni all'area professionale individuata.

Ciò significa che:

- 1) la relazione di continuità circa le qualifiche sottostanti è riferita alle dimensioni di polivalenza delle diverse figure/profili professionali previsti, ovvero all'ambito delle competenze, delle conoscenze e delle abilità condivise entro l'area professionale; il che differenzia fortemente il diploma - che presenta una dinamica verticale - dalla specializzazione, che indica invece una progressione longitudinale tesa ad approfondire uno specifico ambito tecnico e tecnologico;
- 2) la collocazione del diploma di IFP nel punto in cui si apre la scelta tra istruzione e formazione tecnica superiore da un lato e Università dall'altro, porta anch'essa ad approfondire la sua natura di momento di potenziamento dei requisiti educativi, culturali e professionali di natura polivalente, in grado di rafforzare la consapevolezza di sé, il bagaglio culturale e dei saperi, oltre che il presidio dei processi tecnici.

L'**anno di formazione integrativa** successivo all'acquisizione del diploma di istruzione e formazione consente agli studenti dei percorsi di IFP l'**accesso all'esame di Stato** e, quindi, il proseguimento degli studi presso Università e l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, ferma restando anche la possibilità dello studente di proseguire gli studi nel sistema dell'istruzione e formazione professionale e di presentarsi contemporaneamente all'esame di Stato da privatista. La Regione, anche per garantire un'adeguata offerta sul territorio regionale di tali corsi integrativi annuali, stipula apposite intese-quadro con le Università e le Istituzioni per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Il **diploma professionale di tecnico superiore** si acquisisce al termine di un percorso annuale o biennale, ovvero anche triennale per particolari figure e profili professionali, successivo all'acquisizione del diploma di istruzione e formazione professionale. Tale certificato è di livello terziario. Esso ricomprende le attestazioni relative ai percorsi di IFTS.

Il diploma professionale di tecnico superiore certifica:

- l'acquisizione delle dimensioni culturale e scientifica nel campo professionale di riferimento;
- la capacità di assumere responsabilità e autonomia nelle attività di programmazione, coordinamento e valutazione del lavoro.

## tabella riassuntiva delle certificazioni

<b>Qualifica di istruzione e formazione professionale</b>	
<b>Profilo formativo-professionale</b>	Si riferisce ad un livello di figura qualificata, rispetto a cui la persona, in possesso di una solida cultura di base, è in grado di sviluppare competenze operative di processo, sapendo utilizzare in autonomia le tecniche e le metodologie previste
<i>Livello</i>	II livello europeo (codifica ECTS)
<i>Articolazioni</i>	La qualifica prevista si riferisce all'area ed a una <i>figura professionale "a banda larga"</i> (es.: <i>operatore meccanico</i> ), connessa alla necessità di formare un operatore dotato di competenze operative a largo spettro, che può articolarsi in indirizzi riferiti a specifici profili professionali / processi (es.: <i>operatore meccanico - addetto alle macchine utensili</i> )
<i>Durata</i>	triennale
<i>Percorsi</i>	I percorsi iniziano in riferimento all'area ed alla figura professionale e si distinguono in rapporto alla articolazione di <b>profilo professionale</b> .
<i>Valore</i>	la certificazione ha valore nazionale in quanto rispondente ai livelli essenziali di prestazione, nonché agli standard formativi nazionali; permette l'accesso al quarto anno al fine di acquisire il diploma di IFP. Ha valore di credito per i passaggi orizzontali e verticali

<b>Diploma di istruzione e formazione professionale</b>	
<b>Profilo formativo-professionale</b>	Si riferisce alla figura del tecnico, ovvero una persona, dotata di una buona cultura tecnica, in grado di interagire nei processi di lavoro con competenze di programmazione, verifica e coordinamento nell'ambito dei processi di lavoro dell'area di riferimento, sapendo assumere gradi soddisfacenti di autonomia e responsabilità.
<i>Livello</i>	III livello europeo (codifica ECTS)
<i>Articolazioni</i>	Il diploma si riferisce all'area <i>professionale</i> (es.: <i>tecnico meccanico</i> )
<i>Durata</i>	quadriennale
<i>Percorsi</i>	percorso progressivo, con un anno di istruzione e formazione professionale
<i>Valore</i>	la certificazione ha valore nazionale in quanto rispondente ai livelli essenziali di prestazione, nonché agli standard formativi nazionali; ha valore di accesso al percorso educativo per l'acquisizione dei diplomi di istruzione e formazione professionali superiori. Consente inoltre l'accesso all'anno integrativo per l'iscrizione a percorsi universitari.

<b>Diploma Professionale di Tecnico Superiore</b>	
<b>Profilo formativo-professionale</b>	Si riferisce alla figura del quadro, ovvero di una persona, dotata di una cultura superiore, in grado di svolgere un'attività professionale con rilevanti competenze tecnico/scientifiche e/o livelli significativi di responsabilità e autonomia nelle attività di programmazione, amministrazione e gestione.
<i>Livello</i>	IV livello europeo (codifica ECTS)
<i>Articolazioni</i>	Il diploma professionale superiore si riferisce all'ambito /tecnologia cui la figura si riferisce (es.: <i>esperto di programmazione CAD-CAM</i> ), prevedendo un adattamento in relazione alle necessità delle imprese del settore di riferimento
<i>Durata</i>	La durata prevista varia da 1 a 3 anni, a seconda dei profili professionali terminali che si intendono promuovere
<i>Percorsi</i>	percorso successivo al diploma di istruzione e formazione o suo sviluppo
<i>Valore</i>	la certificazione ha valore nazionale se rispondente a standard formativi nazionali; ha valore di credito formativo per l'accesso a percorsi universitari omogenei

### 2. la dimensione professionalizzante

La dimensione *professionalizzante* caratterizza i percorsi del sistema di IFP. Tali percorsi si connotano infatti per il loro carattere di "terminalità", in quanto consentono, oltre al soddisfacimento del DDIF e dell'obbligo di istruzione ed alla prosecuzione degli studi, l'inserimento e la spendibilità delle certificazioni acquisite nel mercato del lavoro. La formazione/educazione della persona, finalizzata all'introduzione consapevole e responsabile nel contesto della società

civile, si accompagna strettamente alla formazione al lavoro, secondo una prospettiva e livelli di crescente di consapevolezza ed autonomia.

Il riferimento all'ambito specifico professionale, ed ai relativi *standard*, è dunque essenziale, sia ai fini della strutturazione e predisposizione dell'offerta formativa, sia ai fini della stessa definizione ordinamentale delle tipologie dei percorsi del sistema di IFP. In rapporto alla dimensione della "professionalità", tale tipologia è definita e descritta sia secondo una linea verticale di gradi crescenti di perizia tecnica e di acquisizione dei saperi (*qualificazione* professionale), sia secondo una linea orizzontale, che attraversa, accorpa e connota i diversi percorsi per aree e figure professionali (*classificazione* professionale dei percorsi).

## 2.1. Il "repertorio dell'offerta di istruzione e formazione professionale"

Nel *repertorio dell'offerta di istruzione e formazione professionale* (repertorio) trovano organica ed univoca classificazione tutti i percorsi e le relative certificazioni, nonché i livelli di qualificazione professionale realizzati dalle Istituzioni del sistema di IFP, in rapporto alla classificazione delle aree e delle figure/profili professionali di riferimento.

Le prospettive distinte e complementari sulle quali interviene il *Repertorio* sono due:

- definire la cornice del nuovo sistema ordinamentale;
- fornire un quadro comune, in rapporto agli standard professionali, ai fini della declinazione *dei* profili formativi e della definizione dell'offerta formativa.

Nelle more della definizione condivisa a livello nazionale del repertorio delle aree e delle figure, ed in raccordo con quanto in via di elaborazione in materia di standard professionali, il repertorio costituisce, oltre che uno strumento di lavoro messo a disposizione degli operatori, il punto di riferimento per la progettazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale.

La *classificazione* risponde alle seguenti *finalità*:

- ridefinire l'articolazione dei percorsi in modo da configurarne l'intera filiera, distinguendo, per ciascuna area e figura professionale di riferimento, le diverse certificazioni e livelli di qualificazione di uscita: qualifica professionale (3° anno), diploma professionale (4° anno), diploma professionale di tecnico superiore (5°, 6°, 7° anno);
- razionalizzare le certificazioni, con l'intento di garantirne una maggiore uniformità e trasparenza, superandone gli aspetti di frammentazione e contingenza.

Si è conseguentemente optato per una logica di percorsi e di relative figure a "banda larga" - indispensabile per poter garantire una coerenza sia con le finalità di carattere educativo e culturale, sia con la necessità di una formazione che offra ampie possibilità di successive specializzazioni, nonché di inserimento lavorativo in un contesto di rapido mutamento -, conciliando tuttavia questa istanza con le caratteristiche dei settori professionali e delle peculiarità territoriali.

La **descrizione delle certificazioni e dei relativi livelli di qualificazione** in esito ai percorsi presenta la seguente struttura:

- denominazione dell'area e della figura professionale di riferimento;
- denominazione della certificazione, dei livelli di qualificazione e degli eventuali indirizzi / profili professionali in uscita.

Per quanto concerne il livello di **qualifica** e di **diploma**, le certificazioni in uscita prevedono una denominazione iniziale (es. operatore dell'artigianato artistico), riferita alla figura professionale, più l'indicazione dell'eventuale indirizzo in uscita (es. ceramista), riferito allo specifico profilo. La denominazione di indirizzo si adotta solo qualora vi siano almeno due

indirizzi riconducibili allo stessa figura iniziale. In caso contrario si adotta una denominazione unica (per es. operatore dei servizi di impresa).

Per quanto concerne le certificazioni di **diploma di Istruzione e formazione professionale superiore**, le denominazioni inserite rappresentano una prima ed orientativa codifica, che sulla base dell'esperienza in essere della sperimentazione dei quarti anni in Lombardia, esprime l'istanza di delineare secondo una prospettiva di filiera la nuova offerta.

Ulteriori percorsi, di specializzazione post-qualifica e post-diploma, di durata variabile (e comunque non superiore ad un'annualità), finalizzati o ad approfondire specifici aspetti di un'area o di una figura, o ad acquisire le competenze previste da profili professionali o processi produttivi specifici legati a particolari esigenze territoriali, sono riconducibili all'offerta di IFP a carattere non ordinamentale.

## 2.2. Manutenzione del repertorio

Le denominazioni delle certificazioni adottate nel repertorio regionale, con riferimento agli standard professionali (classificazione per area/figura/profilo professionale), mantengono un carattere aperto, in riferimento alle evoluzioni del contesto lombardo ed allo stesso processo di definizione a livello nazionale di un quadro univoco per l'interazione e la leggibilità dei diversi sistemi territoriali e di istruzione, formazione e lavoro, con particolare riferimento ai lavori del *Tavolo unico nazionale* attivato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che coinvolge il Ministero dell'Istruzione, il Ministero dell'Università e della Ricerca, il coordinamento delle Regioni e le parti sociali, finalizzato alla definizione del *sistema nazionale di standard minimi professionali, di riconoscimento e certificazione delle competenze e di standard formativi*.

## PARTE SECONDA

### **INDICAZIONI REGIONALI DELL'OFFERTA FORMATIVA DEL SECONDO CICLO percorsi finalizzati all'assolvimento del diritto dovere di istruzione e formazione e dell'obbligo di istruzione**

Attraverso la valorizzazione della propria autonomia organizzativa, progettuale e di ricerca; nel rispetto dei vincoli di procedura e di garanzia della qualità del servizio educativo espressi sia dai livelli essenziali di prestazione (LEP) stabiliti a livello nazionale, sia dagli standard minimi formativi (SMF) formulati in sede di accordi tra Stato e Regioni; nel rispetto, inoltre, dei vincoli sia di risultato, sia di procedura esplicitati nelle presenti *indicazioni*, alle Istituzioni formative del sistema di IFP competono i seguenti adempimenti:

- a) la predisposizione del *piano dell'offerta formativa* (POF) complessivo, relativo all'anno formativo e in armonia con i principi della Costituzione;
- b) la progettazione e la realizzazione dei *piani di studio personalizzati* (PSP), così articolati:
  - *obiettivi formativi* (OF), *unità formative* (UF) / *unità di apprendimento* (UdA) riferite agli alunni e tra loro integrate;
  - attività educative e didattiche unitarie, metodi, soluzioni organizzative ritenute necessarie per concretizzare gli OF, le UF / UdA;
  - modalità di verifica delle competenze personali e dei relativi livelli delle conoscenze e delle abilità acquisite.
- c) la determinazione dei criteri con cui ricavare dai PSP la documentazione utile per la compilazione e la tenuta del *portfolio delle competenze personali*, da parte del tutor;
- d) la gestione dei processi e la definizione dei relativi strumenti di *valutazione interna*, del *feed back* tra *valutazione esterna ed interna*;
- e) la gestione dei processi della *certificazione* intermedia e finale delle competenze,
- f) la gestione dei processi relativi al riconoscimento dei *crediti* ed ai *passaggi* sia orizzontali che verticali tra percorsi;
- g) la predisposizione delle *iniziative di orientamento*, di *misure ed azioni specifiche di personalizzazione* e dei *LARSA* ai fini dei passaggi, anche in collaborazione con le Istituzioni del primo ciclo e del sistema secondario dell'istruzione.

Il POF è un atto pubblico e resta a disposizione delle famiglie e degli alunni.

Le istituzioni formative del sistema di IFP collaborano al processo di elaborazione e manutenzione del complesso degli standard formativi di cui alle presenti *indicazioni regionali*, attraverso le modalità e nelle sedi definite dalla Regione Lombardia.

Gli adempimenti di cui sopra devono essere attuati anche per le Istituzioni scolastiche e paritarie che erogano i percorsi ordinamentali del sistema di IFP.

## I - STANDARD FORMATIVI MINIMI

### 1. progettazione e predisposizione dell'offerta formativa

L'autonomia, la responsabilità e la libertà delle Istituzioni formative si esercita innanzitutto attraverso la progettazione dei PSP, in rapporto alle specifiche esigenze territoriali e personali degli allievi. Tale adattamento si realizza attraverso l'impiego degli spazi di flessibilità organizzativa e strutturale, oltre che didattica e formativa, nell'ambito dei vincoli di cui al seguente punto 1.1.4.

In particolare :

- a) libertà nel predisporre, sulla base degli standard formativi i PSP, articolati in unità formative (UF) / unità di apprendimento (UdA), promuovendo la trasformazione in competenze personali e professionali dell'insieme delle conoscenze e delle abilità previste dallo specifico piano formativo;
- b) libertà nel distribuire le ore annuali obbligatorie di lezione tra le diverse discipline, aree ed attività didattiche e formative;
- c) definizione dell'utilizzo del pacchetto *minimo* di ore, destinato a specifici interventi di *flessibilità*, che tengono conto anche delle istanze e dei bisogni espressi dalle famiglie e dagli allievi.

Gli interventi realizzati in quest'ultimo ambito sono costituiti da attività, insegnamenti facoltativi, laboratori (anche espressivi), al fine di valorizzare le capacità ed i talenti degli allievi. In una prospettiva di rete tali laboratori potranno essere organizzati in collaborazione e sulla base di convenzioni con enti e privati, con conservatori, licei musicali e coreutici, scuole secondarie di 2° grado, associazioni, ecc.

Detti interventi vengono progettati dalle Istituzioni sia all'inizio dei percorsi formativi, sia in itinere, per approfondire, recuperare o sviluppare segmenti e dimensioni del *profilo educativo, culturale e professionale* e delle presenti *indicazioni regionali*, oppure per favorire i passaggi tra i diversi percorsi di studio liceali o di istruzione e formazione professionale in corso d'anno.

### 1.1. Standard formativi e standard formativi minimi

Gli *standard formativi* sono l'insieme di tutte le "specifiche" che definiscono e rientrano nell'ambito del "formativo", riconducibili ai processi di progettazione, apprendimento, erogazione e qualità dell'offerta formativa. Tale insieme si suddivide, fondamentalmente, tra standard di *erogazione*, concernenti tutti gli elementi che una determinata Istituzione deve possedere e garantire al fine dell'erogazione del servizio e dei percorsi, e standard di *apprendimento*, concernenti gli obiettivi che devono essere raggiunti dagli allievi, in termini di acquisizione.

Gli *standard formativi minimi* (SFM) costituiscono la determinazione necessaria e sufficiente a garantire, sull'intero territorio nazionale, l'omogeneità dell'offerta formativa (sia a livello di erogazione, che di apprendimento), in rapporto ai diritti sociali e civili fondamentali. Definiti a livello nazionale e regionale, come declinazione dei *livelli essenziali delle prestazioni*, essi rappresentano ad un tempo il vincolo e la risorsa per la predisposizione dell'offerta formativa nei suoi diversi aspetti, di progettazione, valutazione e di concreta erogazione (aspetti strutturali e strumentali).

Gli SFM di *apprendimento* costituiscono il riferimento fondamentale per la predisposizione sia delle unità di apprendimento, sia dei PSP, e sono articolati, a livello *nazionale*:

- a) nel *profilo educativo, culturale e professionale* (PECUP nazionale) comune all'intero secondo ciclo di istruzione e formazione;
- b) negli *standard formativi minimi* relativi alle competenze di base ed alle competenze tecnico-professionali (definiti con Accordi in sede di C.U.);
- c) nei nuovi *curricula* relativi ai primi due anni dei percorsi del secondo ciclo, finalizzati all'assolvimento dell'obbligo di istruzione e definiti dal Ministero della Pubblica Istruzione, ai sensi del comma 622 dell'art. 1 della Legge 296 del 27 dicembre 2006.

Gli SFM di *apprendimento* definiti a livello *regionale*, nel rispetto degli SFM nazionali, comprendono gli obiettivi generali di apprendimento e gli obiettivi specifici di apprendimento, approvati con successivo decreto e costituiscono il riferimento fondamentale per la predisposizione dei PSP.

Il rispetto da parte degli SFM definiti a livello regionale degli SFM nazionali e dei *curricula* relativi ai primi due anni dei percorsi del secondo ciclo, definiti dal Ministero della Pubblica Istruzione, ai sensi del comma 622 dell'art. 1 della Legge 296/06, costituisce rispettivamente garanzia di spendibilità sull'intero territorio nazionale delle certificazioni finali e di assolvimento dell'obbligo di istruzione.

## 1.2. Obiettivi generali di apprendimento

Ogni singola tipologia dei percorsi del sistema di istruzione e formazione professionale dovrà tenere innanzitutto presenti i seguenti obiettivi generali del processo formativo:

### **Riaffermazione dell'unità della cultura e del lavoro**

*L'insieme delle attività educative e didattiche promosse nei percorsi di istruzione e formazione professionale mira a mettere in luce il legame che lega strettamente cultura e lavoro, in relazione alle diverse prospettive disciplinari e alle differenziate figure professionali.*

*La promozione di questa consapevolezza e la sua elaborazione da parte degli allievi richiede un orientamento alla ricomposizione delle discipline dal punto di vista organizzativo e tematico.*

### **Centralità del problema della lingua e dei linguaggi**

*La competenza linguistica è una condizione essenziale della cittadinanza e di qualsiasi professionalità, poiché il fatto linguistico appartiene a tutte le espressioni simboliche della cultura e del lavoro umani,*

*Oltre ad essere l'obiettivo di un ambito specificamente orientato alla acquisizione di competenze generali e particolari di questo tipo, essa deve essere coltivata in tutte le attività educative e didattiche di ogni ambito culturale e disciplinare.*

### **La matematica e le scienze per una rappresentazione coerente del mondo e per la comprensione dell'ambiente quotidiano**

*Lo sviluppo del pensiero logico e delle capacità di astrazione finalizzate al possesso di mezzi per agire scegliere e decidere nella vita personale e professionale costituiscono l'elemento centrale delle matematiche dal punto di vista formativo*

*Su questa base le scienze sperimentali e la tecnologia sono finalizzate all'acquisizione di una cultura di base e di un punto di vista scientifico attraverso l'osservazione, la sperimentazione, il vaglio problematico delle ipotesi sia nel campo della cultura generale che in quello specificamente professionale.*

### **Valorizzazione della dimensione storica**

*La dimensione del "passato" ricopre un importante ruolo educativo per collocare la visione del mondo presente dei giovani in un contesto significativo, attraverso l'attivazione di capacità di distanziamento e di giudizio.*

*L'acquisizione della dimensione storica mira pertanto ad incrementare lo spessore esistenziale che porta alla maturità umana e professionale.*

### **Promozione dell'interdisciplinarietà**

*L'abitudine a trasferire strumenti e schemi concettuali da un contesto disciplinare e professionale ad un altro, il riconoscimento del carattere trasversale dei metodi e dei concetti che danno maggior senso alla realtà e alla propria vita personale e sociale debbono costituire una costante dell'intenzionalità formativa dei percorsi educativi di IFP.*

*A tal fine è opportuno partire dalla persona dell'allievo, dalle sue motivazioni e dai suoi bisogni ed individuare compiti, problemi e progetti complessi e pertanto di spessore interdisciplinare in cui coinvolgerlo.*

### **Sviluppo della progettualità personale e della cooperazione sociale**

*Promuovere negli allievi l'attitudine alla progettazione di sé e delle proprie esperienze di vita, fornendo loro gli strumenti in grado di fornire gli apporti a volta a volta necessari e significativi, permette di generare un apprendimento frutto di ricerca personale libera e consapevole,*

*Occorre pertanto sostenere la costruzione di un progetto di vita personale degli allievi con percorsi educativi che alimentino la fiducia sociale, promuovano rapporti di empatia e di cooperazione con gli altri, generando benessere personale, e contribuendo alla preservazione ed alla crescita del benessere sociale.*

### **Orientamento e auto-orientamento**

*Ogni allievo deve essere condotto a fare esperienza delle proprie capacità ed a verificare le proprie scelte, in tale modo approfondendo la conoscenza di sé e rendendosi gradualmente protagonista diretto e responsabile del proprio progetto di vita.*

*L'incontro con ambienti formativi stimolanti ed attivi dovrà valorizzare la capacità di orientamento, principalmente attraverso la possibilità di sottoporre alla verifica concreta dell'esperienza le proprie aspirazioni e attitudini.*

## 1.3. Obiettivi specifici di apprendimento

La definizione degli obiettivi specifici di apprendimento (OSA) si colloca e recepisce il contesto di profonda trasformazione dei parametri relativi alla formazione condivisi a livello europeo ed internazionale. Tale definizione procede

dalla *centralità del concetto di competenza* e dalla funzione ad essa assegnata di orientamento a fini formativi degli apprendimenti, superando l'impianto basato sulla semplice riproduzione accademica dei saperi "disinteressati".

In tal senso sono stati individuati, quali fondamentali punti di riferimento:

- gli *standard formativi minimi* relativi alle competenze di base ex accordo 15/01/04 e alle competenze tecnico professionali ex accordo 5/10/06;
- i *framework* delle valutazioni standardizzate internazionali, in primo luogo PISA sia per quanto riguarda i contenuti che per quanto riguarda l'assetto metodologico;
- gli elementi di orientamento prodotti dall'Unione europea a partire da DESECO fino ad approdare al quadro europeo delle qualifiche;
- i modelli offerti dai sistemi di valutazione e certificazione di diversi paesi, in particolare dai *Keystage* della Gran Bretagna.

#### articolazione ed ordine classificatorio: dalla disciplina alla competenza

Gli OSA sono classificati con riferimento all'ambito del *triennio* ed all'ambito del *quarto anno*.

La loro declinazione procede dal *profilo formativo-professionale*, corrispondente alla finalità ad un tempo culturale e professionale dei nuovi percorsi di IFP e definito a due livelli:

- a) figura "a banda larga";
- b) indirizzi/profili professionali.

Il profilo è costituito da una breve descrizione:

- della *figura/profili* professionali di riferimento (dimensione professionale, relativo livello di qualificazione, grado di autonomia e reale collocazione nel mondo del lavoro);
- dei *compiti* caratteristici, in rapporto alle aree di attività presidiate dalla figura ed ai relativi *output*;
- dell'*insieme delle competenze* che l'allievo possiede al termine del percorso.

Nel profilo le competenze di base non sono direttamente esplicitate, ma riformulate con una "piegatura" professionale e implicitamente assunte quale fondamento educativo-culturale (con riferimento alla formazione per la cittadinanza e per l'apprendimento permanente) delle stesse competenze tecnico-professionali.

La declinazione degli OSA è realizzata, in rapporto alle *competenze chiave*, per *conoscenze* e *abilità* ed è così classificata:

- OSA comuni a tutti i percorsi, relativi alle competenze di base trasversali a tutte le figure e finalizzati ad assicurare l'acquisizione dei saperi e delle competenze relativi, in particolare, alla dimensione culturale della cittadinanza di cui anche all'obbligo di istruzione dei primi due anni del ciclo secondario;
- OSA relativi alle competenze tecnico professionali comuni alla figura;
- OSA relativi alle competenze tecnico professionali specifiche per profili.

Relativamente all'ambito della cultura di base la codifica si ispira alle otto aree di competenza indicate dalla raccomandazione del Parlamento e del Consiglio europeo. Gli OSA relativi alle *competenze di base*, inoltre, si riferiscono e sono articolati secondo le quattro aree di cui agli standard formativi minimi ex accordo 15/01/04 e al nuovo curriculum ex comma 622, art. 1 della L. n. 296/06:

- *linguistica*;
- *matematica*;
- *scientifico-tecnologica*;
- *storico-socio-economica*.

La struttura di presentazione delle *conoscenze* non è stata fondata sulle priorità tipiche dello statuto delle diverse discipline e pertanto sull'ordine logico o cronologico, ma sulla consequenzialità formativa, in ordine di difficoltà e sulla possibilità di utilizzarle per fondare e rafforzare abilità ad esse coerenti.

#### funzione e manutenzione

Gli OSA si riferiscono ai profili formativi del triennio secondario di IFP e del quarto anno. La loro definizione attinge all'esperienza maturata in Lombardia nell'ambito della sperimentazione dei percorsi triennali attivata nell'ambito dell'accordo 19 giugno 2003, secondo modalità condivise tra Istituzioni scolastiche e Istituzioni formative. Essa rappresenta una prima cornice di riferimento sistemico, che attende tuttavia di essere validata e mantenuta attraverso il concreto lavoro di declinazione della pratica didattica e formativa.

Le competenze, conoscenze ed abilità individuate non sono da considerare come un elenco fra cui scegliere, bensì un punto di riferimento essenziale per la progettazione dei PSP. Gli OSA hanno la funzione di orientare le scelte e la personalizzazione dell'offerta didattica e per garantire al tempo stesso la transitabilità interna al sistema regionale di istruzione e formazione e di questo con i sistemi europei, attraverso il riferimento al quadro europeo delle Qualifiche. Il quadro complessivo degli OSA costituisce in altri termini un elemento istituzionalmente imprescindibile, corrispondendo nello stesso tempo ad istanze di guida e di orientamento; esso è revisionabile e strutturato in modo tale da lasciare larghi spazi

all'autonomia didattica, grazie alla possibile articolazione differenziata degli obiettivi proposti e delle strade per pervenirvi.

## 2.1. **gli standard formativi minimi relativi ai livelli essenziali dell'offerta, dell'orario minimo annuale e dell'articolazione dei percorsi formativi**

### livelli essenziali dell'offerta formativa

Le istituzioni del sistema di IFP garantiscono una articolazione dei percorsi formativi secondo le seguenti tipologie ordinamentali:

- a) percorsi di durata **triennale**, che si concludono con il conseguimento di una certificazione di qualifica di istruzione e formazione professionale;
- b) percorsi di **quarto anno**, che si concludono con il conseguimento di una certificazione di diploma di istruzione e formazione professionale;
- c) **corso annuale integrativo**, realizzato sulla base di intese promosse dalla Regione con i licei, con le Università e con gli istituti dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Nell'ambito del quadro di sistema di cui alla parte prima delle presenti *indicazioni* e con riferimento alle sperimentazioni dei Poli Formativi, potranno inoltre essere attivati **percorsi di diploma di IFTP di 5°, 6° e 7° anno**. Il 5° anno dei percorsi di IFTP potrà essere progettato anche come anno integrativo.

Potranno inoltre essere attivati:

- **LARSA territoriali**, realizzati e finalizzati ad una utenza territoriale, in rete con altre istituzioni, CTP, EdA ed agenzie;
- percorsi **flessibili, modulari e destrutturati**, anche in raccordo con le scuole secondarie di I° grado, per allievi che hanno frequentato per almeno otto anni i percorsi del I ciclo di istruzione senza conseguire il titolo di studio conclusivo;
- **percorsi e progetti finalizzati alla prevenzione ed al contrasto della dispersione ed al successo nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione**, ex art. 1, comma 622 della L. n. 296/06.

Ferma restando la competenza delle Istituzioni del primo ciclo in materia di rilascio del relativo titolo, ed in accordo con esse, i LARSA territoriali ed i percorsi e progetti finalizzati al contrasto della dispersione potranno comprendere anche azioni specifiche per allievi dai 15 ai 18 anni, non in possesso del titolo di studi in uscita dal primo ciclo e finalizzate alla sua acquisizione.

Nell'ambito della loro offerta formativa, le Istituzioni formative assicurano:

- l'insegnamento della religione cattolica, come previsto dall'accordo che apporta modifiche al Concordato lateranense e al relativo protocollo addizionale, reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n.121 e dalle conseguenti intese;
- lo sviluppo delle attività fisiche e motorie.

### livelli essenziali dell'orario minimo annuale e dell'articolazione dei percorsi formativi

L'orario *minimo* annuale delle lezioni per *tutte* le Istituzioni erogatrici dei percorsi triennali di DDIF e valevoli per l'assolvimento dell'OI è calcolato nella misura di **1050 ore**.

Tale monte ore è comprensivo della quota riservata alle Regioni e all'insegnamento della Religione cattolica.

Esso è inoltre ripartito in una *quota comune* di **891 ore** annue ed in una offerta formativa specifica di *flessibilità*, calcolata nella misura minima di **159 ore annue**.

La quota oraria di flessibilità è destinata alla attivazione di differenti tipologie di attività, anche a carattere opzionale, individuate dalle Istituzioni formative con riguardo alle peculiarità territoriali e della propria utenza e con particolare riguardo per azioni e misure specifiche di sviluppo differenziato delle competenze e/o su tematiche/ambiti specifici a partire dagli interessi e dalle attitudini degli allievi.

Le programmazioni formative dovranno sviluppare dimensioni culturali e didattiche delle macro-aree seguenti e rispettando le relative percentuali orarie indicative. Tali percentuali, nel caso dei percorsi triennali, sono riferite alla durata complessiva dei percorsi stessi.

AREA	%	TOTALE ORE
<ul style="list-style-type: none"> <li>- dei linguaggi</li> <li>- storico-socio-economica</li> <li>- matematico-scientifica</li> <li>- tecnologica</li> </ul>	34,41%- 44,44%	<b>1.084 – 1.400</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- tecnico-professionale</li> <li>- stage</li> </ul>	40,41% -50,44%	<b>1.273 – 1.589</b>
<b>TOTALE ore comuni</b>	<b>84,86%</b>	<b>2.673</b>
<i>flessibilità</i>	15,14%	477
<b>TOTALE MINIMO COMPLESSIVO</b>	<b>100%</b>	<b>3.150</b>

L'orario minimo annuale dell'anno integrativo è fissato in 1050 ore.

L'articolazione del quadro orario dei percorsi di IV anno è così strutturata:

AREA	%	TOTALE ORE
<ul style="list-style-type: none"> <li>- dei linguaggi</li> <li>- storico-socio-economica</li> <li>- matematico-scientifica</li> <li>- tecnologica</li> </ul>	<b>45 –55</b>	<b>472 –578</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- tecnico-professionale</li> <li>- Stage o project work</li> </ul>	<b>45 – 55</b>	<b>472 –578</b>

Nei percorsi di quarto anno, a supporto del perseguimento degli OF, potranno essere attivati in aggiunta al monte ore minimo previsto LARSA a fruizione individuale o per piccoli gruppi di allievi del percorso.

Le Istituzioni formative adottano misure che favoriscono la continuità formativa anche attraverso la permanenza dei docenti nella stessa sede per l'intera durata del percorso.

## 2. requisiti minimi della progettazione formativa

Attiene all'autonomia di ogni Istituzione interpretare, ordinare, distribuire ed organizzare gli obiettivi specifici di apprendimento negli obiettivi formativi, nei contenuti, nei metodi e nelle verifiche delle unità formative e di apprendimento, in raccordo con le dimensioni disciplinari; adottare quindi, in considerazione delle capacità complessive di ogni studente, le *teorie pedagogiche* e le *pratiche didattico-formative* più idonee a trasformarle in competenze personali.

Tale libertà di scelta dovrà esercitarsi nell'ambito di alcuni *criteri metodologici* di fondo e di alcune *finalità*, caratterizzanti il nuovo sistema.

Da un punto di vista generale è necessario progettare a partire da una ipotesi di **profilo formativo “alto”**, ossia pensato e strutturato a partire *dai livelli alti in uscita* della filiera formativa e professionale (con riferimento agli 8 livelli del QEQ soprattutto per le dimensioni dell'autonomia e della responsabilità), così come delineata nel *repertorio dell'offerta formativa*, in una prospettiva di continuità e di passaggio, ad ogni stadio del percorso ed in riferimento al comune PECUP, anche orizzontalmente e reciprocamente con il sistema dell'istruzione; tutto ciò mantenendo fermo l'obiettivo della definizione di un'**offerta formativa rinnovata**, rispondente alle istanze educative e culturali, oltre che di spendibilità nel mondo del lavoro.

Vanno quindi ricordati quali *elementi caratterizzanti ed irrinunciabili* della progettazione:

- a. la **qualità** dei percorsi, che non devono costituire piani di studio per allievi in difficoltà o meramente finalizzati all'inserimento nel mondo produttivo, ma assicurare il pieno raggiungimento degli standard e degli obiettivi di carattere educativo, culturale e professionale, in un'ottica di *eccellenza* formativa e professionale ed al fine di garantire eventuali passaggi sia orizzontali che verticali;
- b. la **declinazione non astratta del curriculum**, grazie ad una curvatura riferita alle competenze professionali (di area e di figura, più che di profilo specifico, particolarmente nel biennio iniziale e nel quarto anno) ed alla capacità di sviluppare organicamente le dimensioni della cultura e della professione/pratica lavorativa;
- c. il principio del **successo formativo**: la proposta didattico-formativa deve prevedere risposte molteplici e diversificate in funzione delle esigenze e degli stili cognitivi degli allievi, in modo che ogni persona possa ottenere risultati soddisfacenti;
- d. il criterio della **personalizzazione**: ossia della “centratura sulla persona” e, quindi, della declinazione e finalizzazione dei contenuti disciplinari, delle aree formative, dei tempi e delle strategie all'apprendimento dell'allievo ed alla loro personale acquisizione in termini di competenze.

Al fine di evitare interpretazioni e soluzioni riduttive, si sottolinea che la *personalizzazione* costituisce una dimensione caratterizzante *l'intero processo*, una logica ed una modalità attraverso cui vengono costruiti i piani e le situazioni di apprendimento. Essa assume concretezza a partire dal principio che gli allievi comprendono ed assimilano in misura maggiore quando hanno a che fare con *situazioni reali* e con *compiti*; si avvale di modalità e strumenti che emergono da un patrimonio di esperienze ormai consolidato, quali ad esempio la pratica del tutor, la metodologia dell'accoglienza e del patto formativo, dell'orientamento, dei laboratori di recupero e sviluppo degli apprendimenti. La finalizzazione al compito costituisce elemento caratterizzante di tutti i profili formativi.

Con riferimento all'obiettivo dell'acquisizione delle competenze chiave culturali della cittadinanza di cui all'innalzamento dell'obbligo di istruzione è altresì necessario che i consigli di classe garantiscano nel biennio del secondo ciclo una forte unitarietà di carattere metodologico, connotando in termini *inter e trans-disciplinare* la propria attività, nell'ambito delle aree formative già previste dal quadro orario.

Dal punto di vista concreto della didattica, i percorsi di IFP, nell'ambito del DDIF, dovranno assicurare:

- una **progettazione e valutazione per competenze**, con individuazione in entrata delle *competenze attese* e valutazione ex post di quelle *in esito* al percorso (e delle relative *conoscenze ed abilità* che le compongono);
- l'attenzione alla **dimensione territoriale**: l'offerta formativa dovrà tenere in considerazione ed integrarsi con quella dei diversi istituti ed agenzie formative del territorio, nonché con le esigenze e le opportunità formative delle imprese e del mondo del lavoro, con riferimento anche alle modalità dell'*alternanza e dell'apprendistato*;
- la realizzazione dell'intera progettazione nella **pratica della certificazione**, intendendo con essa l'individuazione di pochi, essenziali elementi capaci di orientare tutta l'attività formativa;
- la **diversificazione dell'offerta formativa** – in una logica di “*personalizzazione*” e tramite l'utilizzo degli spazi e delle quote orarie di flessibilità – con la previsione anche di tipologie differenti di attività e l'utilizzo di *azioni e misure specifiche* con differenziazione delle competenze in esito e/o su tematiche/ambiti specifici a partire dagli interessi e dalle attitudini degli allievi.

### 3. valutazione

Le Istituzioni del sistema di IFP dovranno collaborare con il sistema di valutazione regionale., specificamente identificato nell'**osservatorio regionale del mercato del lavoro** e nel **valutatore indipendente** di cui agli artt. 6 e 17 della l.r. n. 22/2006, per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- offrire informazioni sullo stato complessivo del sistema di istruzione;
- attivare modalità finalizzate di autovalutazione istituzionale;
- garantire un sistema di valutazione degli allievi attendibile e promozionale.

### 3.1. VALUTAZIONE INTERNA

La valutazione interna è diretta competenza delle Istituzioni e si articola in:

- a) *autovalutazione istituzionale*, riferita al rispetto degli standard di prestazione del servizio, all'efficacia della progettazione didattica, al grado di soddisfazione e di coinvolgimento delle famiglie e del territorio.
  - dovrà essere operata in stretto raccordo con la valutazione esterna, articolandola ed integrandola e garantendone l'efficacia ai fini del miglioramento;
  - si concretizzerà in un *rapporto annuale*, redatto sulla base di un *modello* predisposto dall'osservatorio regionale e dal **valutatore Indipendente**.
- b) *valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti e del comportamento degli allievi*: è riservata ai docenti nelle sue varie forme: diagnostica, formativa, orientativa e certificativa.

Il risultato complessivo della valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli allievi dovrà trovare documentazione nel *portfolio delle competenze personali*, la cui documentazione, alla conclusione degli studi, potrà essere impiegata per la compilazione del *libretto formativo del cittadino*, anche ai fini della educazione permanente e ricorrente nonché delle politiche attive del mercato del lavoro.

La valutazione della parte di competenza regionale delle prove finali dell'esame conclusivo dei percorsi di istruzione e formazione professionale avverrà sulla base della definizione operata dal **valutatore indipendente**.

### 3.2. PORTFOLIO DELLE COMPETENZE PERSONALI

La compilazione e l'utilizzo del portfolio delle competenze personali è parte integrante dell'attività formativa. Ogni istituzione dovrà pertanto garantirne la realizzazione e la gestione in rapporto a ciascun allievo, nel rispetto delle norme di cui al d.lgs.196/03 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*".

Il portfolio è lo strumento che riunifica gli strumenti di valutazione e certificazione oggi vigenti e comprende una sezione dedicata alla valutazione ed una dedicata all'orientamento. E' compilato ed aggiornato dal docente coordinatore tutor in collaborazione con lo studente, chiamato ad essere protagonista consapevole della propria crescita, e con i suoi genitori, oltre che con tutte le figure che si fanno carico della sua educazione e dei suoi apprendimenti; si innesta sul portfolio del primo ciclo ed accompagna lo studente fino all'entrata nel mondo del lavoro.

La sezione del portfolio dedicata alla **valutazione** si articola in:

- a. descrizione delle UDA che confluiscono nei PSP;
- b. documentazione delle competenze personali e professionali maturate dagli allievi;
- c. certificazione delle competenze raggiunte, nonché delle conoscenze e abilità acquisite, in rapporto al quadro degli OSA.

Questa sezione del portfolio consente alle istituzioni del sistema di IFP la gestione trasparente e condivisa dei crediti e dei passaggi, anche utilizzando i LARSA interni e territoriali.

La sezione del portfolio dedicata all'**orientamento** mira a documentare i risultati raggiunti dallo studente ed a mettere a fuoco il suo progetto personale.

Essa contiene

- prove scolastiche significative e materiali prodotti dall'allievo commentati, che documentano le sue capacità ed orientamenti;
- indicazioni che emergono dall'osservazione sistematica, da questionari o test e da colloqui con docenti e genitori in ordine alle sue personali attitudini ed interessi.

Quest'ultima sezione deve essere sistematizzata secondo precisi criteri di scelta individuati dalle istituzioni formative.

## II - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO E APPRENDISTATO

### 1. Alternanza scuola lavoro

I percorsi in alternanza scuola lavoro possono interessare o gruppi classe, o sottogruppi della stessa classe o di classi diverse, o singoli alunni. Essi sono progettati, attuati, verificati e valutati sotto la responsabilità dell'istituzione formativa, sulla base di apposite convenzioni a titolo gratuito con le imprese, o con le rispettive associazioni di rappresentanza, o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro.

L'alternanza scuola lavoro persegue i seguenti obiettivi:

- attuare modalità di apprendimento flessibili, collegando sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza pratica;
- garantire l'acquisizione di obiettivi di apprendimento e di certificazioni equivalenti a quelli in esito ai percorsi del secondo ciclo;
- realizzare un organico collegamento delle istituzioni formative con il mondo del lavoro.

### 1.1. stage e tirocinio

All'ambito degli stages e dei tirocini sono riconducibili le diverse fattispecie di esperienza formativa ormai consolidate nelle pratiche degli istituti scolastici e degli enti di formazione, a carattere orientativo, informativo, professionalizzante orientati all'apprendimento organizzativo e professionalizzante orientati all'acquisizione di specifiche abilità operative.

Pur nella diversità delle soluzioni individuate, va comunque precisato che l'alternanza si qualifica come una opzione pedagogica forte e come un nuovo stile di insegnamento e di apprendimento. La didattica dell'alternanza non deve pertanto costituire un'esperienza occasionale, caratterizzata per il suo svolgimento in orario aggiuntivo, ma connotarsi come una metodologia di apprendimento sul campo che richiede a pieno titolo *un congruo utilizzo del tempo scuola*.

Le attività devono pertanto rientrare nel curriculum e le competenze da sviluppare mediante l'alternanza devono essere descritte, indicando le situazioni di apprendimento in azienda e la loro durata oraria.

### 1.2. bottega scuola

Per il settore artigiano l'ambito più idoneo per la tipologia formativa dell'alternanza è specificamente la *bottega scuola*, luogo d'incontro e di formazione per i giovani che vedono nell'artigianato di qualità una concreta prospettiva professionale.

La formazione in bottega scuola persegue in particolare i seguenti obiettivi:

- recuperare "gli antichi mestieri" attraverso la rivitalizzazione di produzioni che vanno scomparendo;
- avvicinare i giovani a professioni che hanno ancora poca visibilità e immagine, ma che possiedono un elevato contenuto di professionalità e di qualità;
- conferire potenzialità di inserimento professionale in determinate lavorazioni artigianali tradizionali, tipiche e/o artistiche, costituendo pertanto per i giovani un'occasione di prospettiva occupazionale;
- garantire la continuità nel tempo dell'attività d'impresa, consolidando il patrimonio produttivo dell'artigianato di qualità e insieme innovare ed espandere la gamma dei prodotti dell'artigianato;
- fornire un contributo formativo e professionale per la realizzazione di concrete esperienze di creazione di micro-imprese e favorendo il ricambio generazionale in imprese già in essere, incentivando la capacità imprenditoriale dei giovani.

### 1.3. profili formativi e requisiti minimi

Nelle more dell'intesa in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 3 comma 3 del d.lgs. 77 del 15 aprile 2005, si definiscono i seguenti elementi di attuazione dell'alternanza scuola lavoro, ad esclusione dell'apprendistato:

#### 1.3.1. obiettivi e progettazione

I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro fanno parte integrante dei percorsi formativi volti alla realizzazione del profilo educativo, culturale e professionale del percorso formativo e degli obiettivi generali e specifici di apprendimento stabiliti a livello nazionale e regionale. Gli obiettivi e gli standard di apprendimento dei percorsi di alternanza coincidono pertanto con quelli dei percorsi sviluppati interamente in ambito formale (aula).

Coerentemente a ciò è necessario un accordo che coinvolge tutti i soggetti implicati nel progetto (istituzione scolastica e formativa e impresa), articolato a diversi livelli: *programmatico, organizzativo, progettuale ed attuativo*.

In particolare i soggetti devono operare congiuntamente la *progettazione dell'intero percorso*, comprensiva sia delle attività in aula, sia dei periodi di permanenza in azienda, tramite identificazione degli *obiettivi*, dei *risultati attesi*, delle *azioni*, dei *criteri* e delle *modalità di valutazione e di certificazione*, delle *procedure per il trattamento di eventuali disfunzioni*. Nel progetto devono pertanto essere previste le modalità di accertamento delle competenze dichiarate e deve essere garantito il rilascio di una dichiarazione delle competenze acquisite sottoscritta congiuntamente dall'Istituzione formativa e dal/dai partner aziendali.

#### 1.3.2. durata

Le attività di alternanza, a partire dal secondo anno, non possono superare il limite previsto per l'area tecnico professionale del 50% del totale del monte ore annuale e devono rispettare le seguenti *durate minime*: 30 ore di orientamento co-progettato con aziende partner nelle classi seconde; 80 ore per le terze e 120 ore per le quarte minime di

permanenza in azienda, almeno la metà delle quali non in periodo di sospensione delle lezioni.

### 1.3.3. criteri generali per le convenzioni e i progetti formativi

Le convenzioni sono a titolo gratuito e devono:

- regolare i rapporti e le responsabilità dei diversi soggetti coinvolti nei percorsi in alternanza, ivi compresi gli aspetti relativi alla tutela della salute e della sicurezza dei partecipanti;
- prevedere assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonché per la responsabilità civile;
- definire i diritti e i doveri di tutte le parti: soggetto promotore, soggetto ospitante, soggetto in alternanza;
- comprendere un progetto formativo con l'indicazione dei tempi e luogo di svolgimento del periodo di alternanza, obiettivi, finalità e risultati attesi, criteri e modalità di valutazione e certificazione.

Le convenzioni possono essere stipulate dalle Istituzioni formative singolarmente o in rete.

### 1.3.4. funzione tutoriale e requisiti dei soggetti ospitanti

Nei percorsi in alternanza la funzione tutoriale è preordinata alla promozione delle competenze degli studenti, alla personalizzazione del percorso ed al raccordo tra l'istituzione formativa, il mondo del lavoro e il territorio. La funzione tutoriale è svolta dal docente tutor interno e dal tutor formativo esterno, rispettivamente designati dall'Istituzione formativa e dall'azienda ospitante.

Il tutor formativo esterno è una figura di esperto e/o professionista dell'area tecnico- professionale, possiede anche un sufficiente grado di competenza nell'ambito della progettazione, della valutazione e certificazione delle competenze; tale figura:

- affianca *on the job* l'allievo, facilitando l'acquisizione sia di competenze tecnico specialistiche, sia di competenze relative all'individuazione dei risultati attesi, di pianificazione, di *problem solving*, selezione e gestione delle informazioni, comunicazione, orientando le sue attitudini e capacità al contesto professionale ed aiutandolo a muoversi consapevolmente in ambito organizzativo;
- partecipa alle attività di progettazione, verifica e valutazione insieme all'equipe dei docenti dell'istituzione formativa.

Lo svolgimento dei predetti compiti non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il soggetto ospitante garantisce inoltre spazi e strumenti nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Per quanto concerne lo specifico contesto dell'artigianato, la funzione di tutor esterno può essere svolta dal maestro artigiano.

### 1.3.5. valutazione e certificazione delle competenze

L'istituzione formativa e scolastica, con il contributo del tutor formativo esterno, valuta gli apprendimenti degli studenti in alternanza e certifica le competenze acquisite, con le modalità e le forme di cui al punto III – certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti formativi, delle presenti Indicazioni.

Le competenze certificate hanno valore di *crediti formativi*.

## 2. Apprendistato in DDIF

L'apprendistato è una delle modalità previste per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione.

Esso ha una durata massima di tre anni. In conformità da quanto prescritto dall'art. 1, comma 622 della Legge 296/2006 in materia di età per l'accesso al lavoro, è rivolto a giovani e adolescenti che abbiano compiuto i 16 anni.

### 2.1. profili formativi e requisiti minimi

In attesa della regolamentazione dei profili formativi di cui al comma 4 dell'art. 48 del d.lgs. n. 276/2003, nel rispetto della normativa vigente e nella prospettiva del necessario e graduale processo di innovazione dell'istituto avviato in Regione Lombardia nell'ambito del nuovo quadro normativo, si assume quanto specificato nelle "Linee d'indirizzo e direttive per la formazione esterna degli apprendisti in DDIF assunti in Regione Lombardia", allegato n. 1 alla DGR n. 18096 del 2 luglio 2004.

Per quanto concerne i contenuti, gli obiettivi formativi, le competenze da conseguire e le modalità di certificazione si assumono in particolare i seguenti elementi attuativi:

#### 2.1.1. profili formativi

Coerentemente alla finalità di acquisizione di una qualifica di istruzione e formazione professionale, i *profili formativi* dell'apprendistato in DDIF sono i medesimi dei percorsi formativi previsti dal *repertorio dell'offerta formativa di Istruzione e Formazione Professionale* e si riferiscono agli *stessi obiettivi generali e specifici di apprendimento*.

#### 2.1.2. progettazione e piani formativi personalizzati

La *progettazione formativa* deve essere documentata e formalizzata in un *piano formativo personalizzato*. La formazione formale esterna all'azienda dovrà essere realizzata attraverso forme di reale co-progettazione tra azienda ed istituzione formativa. La progettazione dovrà:

- favorire l'acquisizione delle competenze anche in segmenti brevi del percorso, anche nella prospettiva di un loro riconoscimento e trasferibilità ad altri percorsi;
- possedere una forte specificità che privilegi l'"apprendere in situazione", legando il più possibile le attività di aula e laboratorio con le attività in azienda, anche grazie a sperimentazione di modelli organizzativi e metodologie didattiche nuove che propongano un approccio non "segmentato" in moduli rigidamente preconfezionati, ma capaci di integrare fortemente le aree formative, permettendo di ritrovare e realizzare le dimensioni educative, culturali e professionali di ogni area nell'altra.
- definire la funzione tutoriale, svolta dal docente tutor interno e dal tutor formativo esterno, prevedendo forme di interazione e di formazione congiunta, una reale co-progettazione, monitoraggio e valutazione dell'intervento.

Potrà essere introdotto l'utilizzo di un *portfolio*, nella sua valenza orientativa e formativa ed a supporto dei processi di valutazione e certificazione delle competenze.

### 2.1.3. requisiti minimi del tutor formativo aziendale

Per i requisiti minimi del tutor formativo interno all'azienda si fa riferimento al DM 22/2000.

### 2.1.4. valutazione e certificazione

La valutazione degli apprendimenti e la certificazione delle competenze acquisite sono rispettivamente assicurate, con le modalità e le forme di cui al punto III – certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti formativi delle presenti Indicazioni.

La certificazione concerne anche l'acquisizione delle competenze:

- ai fini dell'ammissione all'esame di qualifica conclusivo del percorso, di cui al punto 1 dell'allegato n. 2 "Indicazioni per gli esami dei percorsi sperimentali triennali, di quarto anno e biennali riallineati", del DDG n. 5678 de 23 maggio 2006;
- che documenta la comunicazione alle strutture provinciali di riferimento, in caso di abbandono del percorso di apprendistato per cessazione del rapporto di lavoro di soggetti ancora in DDIF, per l'attuazione dei servizi di orientamento personalizzati, in funzione del reinserimento in percorsi e del completamento della formazione prevista dalla legge ("Linee d'indirizzo e direttive per la formazione esterna degli apprendisti in DDIF assunti in Regione Lombardia", allegato n. 1 alla DGR n. 18096 del 2 luglio 2004).

## III - CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE E RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI

### 1. La certificazione nei percorsi formativi

La certificazione rappresenta il procedimento attraverso il quale si attesta pubblicamente, rendendo "certa", anche attraverso la formalizzazione in un documento, l'avvenuta acquisizione di competenze.

La funzione di certificazione rappresenta una funzione aggiuntiva e nello stesso tempo strettamente congiunta a quella di erogazione di attività formativa; essa costituisce uno dei servizi fondamentali delle Istituzioni del sistema.

I processi ed i dispositivi di certificazione e riconoscimento sono riferiti alla centralità delle acquisizioni reali della persona, in termini di competenza, attraverso la loro messa in trasparenza, al di là del percorso svolto e dell'ambito di acquisizione.

Il loro ambito è comprensivo delle certificazioni intermedie e finali degli allievi, relative alle competenze acquisite sia in ambito formale, sia in ambiti non formali ed informali, con diretto riferimento agli *standard formativi*, nonché agli obiettivi specifici di apprendimento dei percorsi erogati.

A tali certificazioni corrispondono documenti con diverso valore, anche in termini di credito formativo e di "spendibilità", sia nell'ambito formale dell'istruzione e della formazione, sia nell'ambito del mercato del lavoro.

In attesa della definizione a livello nazionale di standard di descrizione e certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti formativi, su tale materia la regolamentazione della Regione Lombardia assume quale riferimento l'Accordo siglato in CU in data 28/10/04, nei suoi principi e nelle modalità attuative di individuazione di "dispositivi di certificazione condivisi, che, mettendo in trasparenza le competenze acquisite, permettano il riconoscimento delle stesse in termini di crediti per tutte le persone in sintonia con la realizzazione del quadro unico europeo per la trasparenza dei titoli e delle certificazioni".

Le Istituzioni provvedono alla *registrazione ed archiviazione* delle certificazioni rilasciate, nonché alla loro valorizzazione su *Borsa Lavoro Lombardia*, al fine di permettere la reperibilità e la riproducibilità delle informazioni da

parte del cittadino nel suo percorso professionale e di formazione lungo l'arco della vita, e per la registrazione sul Libretto formativo di cui al DLgs n. 276/03.

## 1.1. certificazioni intermedie di competenza

Le certificazioni intermedie attestano le competenze acquisite, in riferimento al *profilo formativo e professionale* del percorso di riferimento ed al raggiungimento degli *standard formativi minimi*, relativi alle competenze di base ed alle competenze tecnico professionali di cui, rispettivamente, agli Accordi siglati in sede di Conferenza Stato-Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano in data 15 gennaio 2004 e 5 ottobre 2006, nonché agli standard formativi minimi regionali di cui alle presenti Indicazioni.

Ai fini della validità del processo e delle attestazioni rilasciate, le Istituzioni devono garantire le seguenti *condizioni e requisiti*:

### 1.1.1. processo e documenti certificativi

La certificazione avviene:

- su *richiesta degli interessati*;
- tramite rilascio di specifico *Attestato*, secondo il *format del modello B dell'Accordo 28 ottobre 2004*.

In attesa della definizione ministeriale di cui all'art. 3, comma 3 del DLgs. n. 77/05, il modello certificativo per i percorsi in alternanza e in apprendistato è predisposto dalle Istituzioni ed agenzie interessate, sulla base e secondo modalità congruenti con il *modello B dell'Accordo 28 ottobre 2004*.

La compilazione del modello deve essere congrua a quanto previsto dalla specifica *Legenda* e dalle *Linee Guida* ex Accordo Stato Regioni 5 ottobre 2006.

Le certificazioni di competenza finali attestano il completamento del percorso formativo. Le certificazioni sia finali che intermedie hanno valore di "*credito formativo*" e sono spendibili, ai sensi dell'Accordo 28 ottobre 2004 citato, in ingresso presso tutte le Istituzioni scolastiche e formative a livello regionale e nazionale.

Le certificazioni di competenza e le competenze descritte nel *Portfollio* concorrono alla composizione del *Libretto formativo del cittadino* di cui all'art. 2 del DLgs. n. 276/03, sulla base dei criteri e delle modalità definiti dalla normativa nazionale e regionale.

Le istituzioni devono garantire la registrazione delle competenze acquisite dagli alunni nei documenti di cui sopra.

### 1.1.2. funzioni e risorse professionali

Le istituzioni gestiscono il processo, attraverso la funzione di "*responsabile della certificazione delle competenze*". Il responsabile è individuato da parte dell'istituzione ed è garante del presidio dei diversi aspetti, sia di carattere *procedurale-organizzativo e valutativo*, sia relativi agli *standard professionali*; a tal fine può ricorrere all'apporto di *esperti* sia interni che esterni, in possesso di specifiche competenze.

## 1.2. esami e certificazioni finali

Per conseguire le certificazioni finali del sistema di Istruzione e Formazione Professionale è necessario superare l'esame conclusivo dei diversi relativi percorsi. All'esame sono ammessi gli studenti valutati positivamente nell'apposito scrutinio, sulla base dei crediti formativi e degli apprendimenti realizzati, anche in ambiti non formali ed informali.

L'esame conclusivo dei percorsi di IFP assume una configurazione coerente con le finalità e la metodologia propria dei percorsi di IFP delle presenti Indicazioni. Esso si svolge su prove organizzate - nell'ambito della propria autonomia - dalle commissioni interne delle Istituzioni formative e su prove predisposte e gestite dall'*Osservatorio regionale del sistema di istruzione, formazione e lavoro*, in relazione alle aree formative e sulla base degli obiettivi specifici di apprendimento del percorso in oggetto, comunque riferiti al *profilo educativo, culturale e professionale* del secondo ciclo di istruzione e formazione, nonché agli standard formativi minimi.

Le prove finali degli esami del secondo ciclo, relativamente ai percorsi di qualifica e di diploma, sono tre e corrispondono alle seguenti tipologie:

- a) prova *professionale*: consiste in una simulazione che garantisce la realizzazione di compiti relativi alla figura professionale specifica del corso;
- b) prova scritta *multidisciplinare*: ha l'obiettivo di valutare in quale misura gli allievi hanno raggiunto le competenze relative agli Standard Formativi Minimi;
- c) colloquio: costituisce elemento di valutazione relativamente alla consapevolezza dell'allievo rispetto al percorso educativo e formativo compiuto.

Per gli esami finali di allievi disabili, è consentita la predisposizione di prove personalizzate nei contenuti e nelle modalità di somministrazione, adeguate alle specifiche abilità/disabilità degli interessati.

Le certificazioni finali conseguite grazie al superamento dell'esame finale assumono valore di "credito", ai fini della loro spendibilità e dei passaggi presso il sistema liceale dell'Istruzione e presso l'Università.

Per la valutazione annuale e l'ammissione agli esami dei percorsi del secondo ciclo (DDIF) è necessaria la frequenza di almeno tre quarti della durata del percorso, esclusi gli eventuali crediti formativi.

Il valore del credito di ammissione sul punteggio finale non può superare il 30% dello stesso.

La Regione:

- adotta le modalità attuative, relativamente ai criteri di costruzione e valutazione delle prove, in rapporto al quadro degli OSA, ai criteri e alle modalità di ammissione dei candidati esterni, al rilascio delle certificazioni finali;
- istituisce un apposito elenco, anche su base provinciale, dei Presidenti;
- assicura la presenza nelle Commissioni di personale docente in possesso di abilitazione all'insegnamento e di esperti nel settore professionale di riferimento.

## 2. Riconoscimento dei crediti formativi

In caso di passaggio interno verticale o orizzontale o dal mondo del lavoro verso il sistema educativo, all'attribuzione del *valore del credito*, alla conseguente decisione in merito alla *personalizzazione / valorizzazione* delle acquisizioni e/o all'*inserimento* dell'allievo nel nuovo percorso, compresa la specifica determinazione dell'annualità di inserimento e dell'eventuale riduzione del percorso e/o predisposizione di misure di accompagnamento o compensazione, è preposta l'Istituzione ricevente. Tutte le Istituzioni formative del sistema di IFP sono conseguentemente tenute, oltre che alla certificazione delle competenze, anche al loro riconoscimento in ingresso ai percorsi in termini di credito formativo. La determinazione del credito relativamente all'anno di inserimento ha effetto per tutte le istituzioni formative del sistema. L'obbligo di riconoscimento e di attribuzione di valore si riferisce a tutte le certificazioni di competenze, acquisite sia nell'ambito formale, sia in quello dell'informale e non formale, nonché alle certificazioni e attestazioni rilasciate dai sistemi di provenienza ed alle autodichiarazioni. Tutti i giovani, siano essi in età di DDIF o meno, possono infatti accedere ai diversi anni dei percorsi di secondo ciclo di IFP, sulla base delle conoscenze, competenze e abilità acquisite non solo in percorsi di carattere formativo, ma anche nell'esercizio dell'apprendistato, per effetto di attività lavorative o per autoformazione.

Le Istituzioni formative procedono al riconoscimento del credito formativo ed alla sua relativa attribuzione di valore sulla base delle evidenze certificative e della documentazione prodotte e nel rispetto delle seguenti **condizioni e requisiti minimi**:

### 2.1. Commissioni

Il riconoscimento viene operato da apposite *Commissioni* costituite presso le *singole istituzioni formative* interessate o *reti* delle medesime istituzioni, di norma all'inizio di ciascun anno formativo e comunque ogniqualvolta sia richiesto, su domanda dei soggetti interessati.

### 2.2. requisiti minimi di processo e professionali

Le commissioni devono garantire quali *requisiti minimi di processo e professionali* la figura del *responsabile del riconoscimento* e dell'*esperto di processi formativi e valutativi*. Esse vengono designate dalle Istituzioni formative e possono avvalersi, variando la composizione della Commissione stessa ed in relazione alle valutazioni da effettuare, del contributo sia dei membri del team del percorso in ingresso, sia di esperti esterni del mondo del lavoro e della istruzione .

### 2.3. riconoscimento

Le Commissioni, sulla base della documentazione presentata dagli interessati e di eventuali ulteriori accertamenti, riconoscono le competenze acquisite in termini di credito formativo e lo determinano, individuando l'annualità di inserimento, le eventuali riduzioni in termini di percorso, le misure integrative e di accompagnamento.

La valutazione dei crediti va effettuata sulla base di criteri preventivamente adottati secondo procedure di trasparenza e leggibilità delle acquisizioni, in relazione agli obiettivi formativi del tipo di percorso in cui la persona chiede di essere inserita, con l'indicazione della necessità dell'eventuale integrazione della preparazione posseduta, da effettuarsi tramite modalità didattico-formative o azioni di accompagnamento tese a far ottenere il successo formativo.

Le Commissioni danno evidenza di tali elementi che consentono la tracciabilità del processo, rilasciando apposito *Attestato*, secondo il format del Modello C *dell'Accordo 28 ottobre 2004*.

In nessun caso una persona potrà ottenere crediti al punto da concludere anticipatamente il percorso di qualifica rispetto all'età minima standard.

E' possibile riconoscere al massimo crediti corrispondenti al 50% della durata temporale dell'annualità del percorso in ingresso.

## 2.4. Intese e criteri condivisi

Ai fini dei passaggi interni al sistema educativo di istruzione e formazione, le istituzioni formative possono determinare, con apposite *intese di rete*, i *criteri* e le *modalità* per la valutazione dei crediti formativi ed il riconoscimento del loro valore ai fini del passaggio dall'uno all'altro sistema.

A tale scopo le Istituzioni fanno riferimento a quanto definito a livello regionale, in applicazione dell'art. 6 dell'Accordo Territoriale RL – USR del 22 marzo 2006.

## 2.5. persone extra-DDIF

In ottemperanza a quanto previsto al punto 11 dell'Accordo siglato in CU in data 28 ottobre 2004, il riconoscimento degli apprendimenti e delle competenze acquisiti anche in contesti non formali ed informali deve essere effettuato secondo il citato *Modello C* anche per le persone che intendono accedere ai percorsi di istruzione e formazione professionale *non più soggette al DDIF e che abbiano compiuto i 18 anni*; in tale caso, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, la Commissione deve prevedere il *coinvolgimento di operatori o rappresentanti dei diversi sistemi* interessati (istruzione, formazione, lavoro) e l'attribuzione di valore anche alle autodichiarazioni, alle certificazioni e attestazioni rilasciate dai sistemi di provenienza.

**Allegato B)**

## REPERTORIO DELL'OFFERTA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

AREA PROFESSIONALE	QUALIFICA	INDIRIZZI di QUALIFICA	DIPLOMA
Agricola	Operatore/trice agricolo/a	Addetto/a all'allevamento	Tecnico agricolo
		Addetto/a al florovivaismo e giardinaggio	
		Addetto produzioni vitivinicole	
		Addetto alle produzioni agroindustriali	
Alimentare e della ristorazione	Operatore/trice dell'alimentazione	Addetto/a alla trasformazione degli alimenti	Tecnico alimentare
	Operatore/trice della ristorazione	Addetto/a alla panificazione e pasticceria	Tecnico della ristorazione
		Aiuto cuoco	
		Operatore/trice di sala e bar	
Arti ausiliarie delle professioni sanitarie			Tecnico Odontotecnico
			Tecnico ottico
Artigianato artistico	Operatore/trice dell'artigianato artistico	Addetto/a alla lavorazione dei metalli	Tecnico del restauro dei beni culturali Tecnico dell'artigianato artistico
		Addetto/a alla lavorazione materiali silicei	
		Addetto/a alla decorazione degli oggetti	
		Addetto alla lavorazione dei metalli nell'arte orafa	
		Intagliatore/trice e scultore/trice in legno	
Chimica e biologica	Operatore/trice chimico/a e biologico/a	Addetto/a alla lavorazione delle materie plastiche	Tecnico delle industrie chimiche
		Addetto/a alle produzioni biologiche	Tecnico delle industrie chimiche
Commerciale e delle vendite	Operatore/trice commerciale	Addetto/a alle vendite	Tecnico commerciale e delle vendite
Comunicazione e	Operatore/trice della	Addetto/a audio/video	Tecnico dell'industria audiovisiva

spettacolo	comunicazione audiovisiva		
Ecologica ambientale	Operatore/trice ambientale	Addetto ai servizi ecologici e ambientali	Tecnico ambientale
Edile e del territorio	Operatore/trice edile	Addetto/a al recupero e al restauro edile	Tecnico edile
		Cementista carpentiere	
		Muratore intonacatore	
		Piastrellista mosaicista	
		Stuccatore/trice decoratore/trice	
Elettrica elettronica	Operatore/trice elettrico/a e elettronico/a	Installatore manutentore impianti civili e industriali	Tecnico Elettronico
		Installatore/manutentore elettronico in ambito informatico	
		Montatore manutentore elettromeccanico	
Estetica, sport e benessere	Operatore/trice per le cure estetiche	Acconciatore/trice	Tecnico delle cure estetiche
	Operatore dello sport e del tempo libero	Estetista	Tecnico dello sport e del tempo libero
Grafica e fotografia	Operatore/trice grafico/a	Addetto/a Prestampa	Tecnico multimediale Tecnico nelle arti grafiche
		Legatoria/ cartotecnica	
		Stampa offset	
		Fotografo	
Legno mobili e arredamento	Operatore/trice del legno	Addetto/a alle lavorazioni di falegnameria	Tecnico dell'arredamento Tecnico della lavorazione del legno
		Liuteria	
Meccanica e metallurgia	Operatore/trice meccanico/a	Meccanico d'auto	Tecnico meccanico
		Montatore-manutentore meccanico	
		Operatore/trice alle macchine utensili	
		Produzione lenti oftalmiche	
		Saldocarpentiere	
		Carrozziere	
		Armiere	
Termoidraulico			
Servizi di impresa	Operatore/trice dei servizi di impresa		Tecnico dei servizi d'impresa
	Addetto/a disegno tecnico CAD		Tecnico del disegno CAD
Servizi socio-educativi	Operatore/trice dei servizi socio-educativi	Animatore di comunità	Tecnico dei servizi socio assistenziali
Tecnologie dell'informazione e della comunicazione	Operatore dei servizi informatici e della comunicazione	Sistemista e delle telecomunicazioni	Tecnico informatico
		Programmatore	
Tessile e moda	Operatore/trice dell'abbigliamento	Addetto/a alle confezioni industriali Sarto/a e modellista Tessitore/orditore	Tecnico dell'abbigliamento Tecnico tessile
Trasporti	Operatore dei sistemi logistici		Tecnico dei sistemi logistici
	Operatore dei sistemi aeroportuali		Tecnico dei sistemi aeroportuali
Turistica	Operatore alberghiero		Tecnico dei servizi turistici
	Operatore/trice turistico/a		